

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV

n. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE


NICOLA PAOLO DI GIROLAMO

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 6429/2006 R.G.N.R., n. 26986/2006 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo, secondo e quinto comma del codice penale, 4 della legge n. 146 del 2006 e 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata); 2) 81, capoverso, 110, 112 primo comma n. 1 e 648-bis del codice penale e 4 della legge n. 146 del 2006 (riciclaggio transnazionale aggravato); 3) 61 n. 2 del codice penale, 12-*quinqies* comma 1 della legge n. 356 del 1992 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 (intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione mafiosa); 4) 81 capoverso e 110 del codice penale, 97 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61 del 2004, 18 della legge n. 459 del 2001 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 (minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravata dal metodo mafioso); 5) 61 n. 2, 81 capoverso e 110 del codice penale, 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61 del 2004, 18 della legge n. 459 del 2001 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 (scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso)

**Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari
il 23 febbraio 2010**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°



AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

OGGETTO: proc. n. 6429/06 R.G.N.R. - trasmissione richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del Senatore DI GIROLAMO Nicola Paolo, nato a roma il 25-06-1960, attualmente in carica.

Nel rispetto delle prerogative del Senato della Repubblica, ai sensi degli artt. 4 e 5 L. n. 140/2003 e 135 del Regolamento del Senato della Repubblica, ho l'onore di trasmettere alla E.V. la richiesta indicata in oggetto per quanto di competenza dell'Organo costituzionale dal Ella presieduto.

Con i sensi della più alta considerazione.

IL Giudice per le indagini preliminari

Aldo Morgigni





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

ROMA 23 FEBBRAIO 2010

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PIAZZA MADAMA
ROMA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI MISURA PERSONALE COERCITIVA

(art. 68 Cost., 4 L. n. 140/2003)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti gli atti del Proc. n. **26986/2006 R.G. G.I.P.** e n. **6424/2006 R.G.**;

visto l'articolo 68 della Costituzione e gli articoli 4 e 5 della L. n. 140/2003;

vista la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal Pubblico ministero in data 13-08-2009 nei confronti di:

DI GIROLAMO Nicola Paolo nato a Roma il 25-06-1960, ivi residente

domiciliato in Roma

. Senatore della Repubblica in carica.

PREMESSO

Questo Giudice per le indagini preliminari emetteva in data odierna l'allegata ordinanza di custodia cautelare in carcere e decreto di sequestro preventivo nei confronti, tra gli altri, di **DI GIROLAMO Nicola Paolo**, Senatore della repubblica in carica. Il provvedimento era adottato con riferimento ai seguenti delitti ed in relazione agli altri coindagati indicati per ogni capo di accusa (numerati come nell'originale del provvedimento) in quanto

INDAGATI

ARIGONI Fabio, BALDIZZONE Carlo, BERRIOLA Luca, BRECCOLOTTI Luca, CACCETTA Fabrizio, CATANZARITI Antonio, CHERUBINI Giuseppe, COLOSIMO Paolo, COMITO Massimo, CONTIN Roberto, CRUDELE Giuseppe, DANESI Arturo, DENARO Manlio, DINES Andrew Charles Edward, DINES Colin Edward, **DI GIROLAMO Nicola Paolo**, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, FOCARELLI Carlo, FRAGOMELI Francesco, GIONTA Aurelio, GIORDANI Ivano, GOUREVITCH Eugene S., LA TORRE Maria Teresa, LA TORRE Rosario, MACORI Roberto, MAROTTA Luigi, MASSOLI Massimo, MAZZITELLI Stefano, MICUCCI Massimo, MOKBEL Gennaro, MURRI Augusto, MURRI Barbara, NEAVE Andrew David, O'CONNOR Paul Anthony, PARISI Stefano, PANOZZO Dario, PLACIDI Sergio, PRINZI Marco, PRINZI Paolo, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, RONCHI Massimiliano, ROSSETTI Mario, SALVIATI Maurizio, SCAGLIA Silvio, SCOPONI Riccardo, TOSERONI Marco, ZITO Bruno, nonché ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 231/2001:

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

FASTWEB s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 c. 1°, 2°, 5° c.p., 4 L. n. 146/2006, 5 D. lgs. n. 2001/231 (associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata), per avere, in numero superiore a dieci, nelle rispettive qualità, organizzato, promosso e comunque fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia (corruzione di pubblici ufficiali – tra i quali in particolare appartenenti alle Forze di Polizia – rivelazione di segreto d'ufficio, favoreggiamento ed altri), contro la fede pubblica (falsi in atti pubblici), contro il patrimonio (riciclaggio, intestazione fittizia di beni e reinvestimento di proventi illeciti); associazione transnazionale, perché operante in più paesi sia nell'U.E. che al di fuori dell'U.E., nella quale FASTWEB s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. fungevano consapevolmente da cassa dalla quale estrarre le somme di denaro oggetto di successivo riciclaggio, in cambio dell'aumento dei crediti I.V.A. verso l'erario, dell'aumento del fatturato e dei margini ottenuti grazie alla riappropriazione di parte dell'I.V.A. pagata alle società "cartiere" C.M.C. s.r.l., WEB WIZARD S.r.l., I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l., tutte appositamente costituite da altri partecipanti all'associazione; in tal modo gli indagati ponevano in essere, con le condotte materiali a ciascuno ascritte, fittizie operazioni commerciali in circolarità, meglio descritte in seguito; nell'associazione per delinquere agivano, in particolare:

- BALDIZZONE Carlo, nella sua qualità di responsabile della C.F.O. di TELECOM ITALIA SPARKLE;
- CATANZARITI Antonio nella sua qualità di responsabile del settore "Carrier sales Italy", alla dirette dipendenze di COMITO Massimo;
- COMITO Massimo, nella sua qualità di dirigente responsabile dell'area "Regioni europee" di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a.;
- CRUDELE Giuseppe nella sua qualità di dipendente FASTWEB divisione residenziale e business funzione marketing;
- DANESI Arturo, nella sua qualità di responsabile "Wholesales" di T.I.S. s.p.a., quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione;
- DENARO Manlio, quale socio della I.GLOBE s.r.l. e prestanome del FOCARELLI;
- DINES Andrew Charles Edward quale socio al 50% della società DIADEM UK Ltd.;
- DINES Colin Edwards quale responsabile – "Company director" – di DIADEM UK Ltd., ex dipendente di ACUMEN e quale socio al 50% della suddetta società;

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

- FERRERI Antonio quale amministratore unico (dal 18-09-2000 al 31-12-2003) della C.M.C. ITALIA S.r.l., nonché di amministratore unico (dal 28-12-2001 al 23-12-2003) della WEB WIZARD S.r.l.;
 - FOCARELLI Carlo quale consulente di impresa;
 - MAZZITELLI Stefano, nella sua qualità di amministratore delegato di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. dal 25-07-2002;
 - NEAVE Andrew David quale socio e amministratore di FULCRUM US INC. e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso TELECOM ITALIA AUDIT) di ACUMEN UK Ltd.. società di diritto inglese, ACUMEN EUROPE OY e ACCRUE TELEMEDIA OY società di diritto finlandese, nonché presidente del C.d.A. di UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l.;
 - O'CONNOR Paul Anthony quale socio e amministratore di FULCRUM US INC. e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso TELECOM ITALIA AUDIT) di ACUMEN UK Ltd.. società di diritto inglese, ACUMEN EUROPE OY e ACCRUE TELEMEDIA OY società di diritto finlandese, nonché consigliere del C.d.A. di UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l.;
 - SCAGLIA Silvio, in qualità di Amministratore delegato e di Presidente del C.d.A. di FASTWEB s.p.a., nonché di Amministratore delegato di E.BISCOM s.p.a., socio di maggioranza della E.BISCOM s.p.a. fino al 06-12-2004, data in cui FASTWEB s.p.a. è stata incorporata nella società capogruppo E.BISCOM s.p.a., con atto datato 01-12-2004 che veniva ridenominata FASTWEB s.p.a.;
 - ZITO Bruno, nella sua qualità di responsabile delle grandi aziende in FASTWEB s.p.a., società quotata ed operante nel settore delle telecomunicazioni;
- rivestivano il ruolo di materiali organizzatori allo scopo di creare la provvista da riciclare;
- CONTIN Roberto, nella sua qualità di Direttore della divisione "Large Account" e membro del Comitato Direttivo di FASTWEB s.p.a. (cfr. cit all. n.367);
 - GIONTA Aurelio nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della GLOBAL PHONE NETWORK s.r.l.;
 - PANOZZO Dario nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della PLANETARIUM s.r.l.;
 - PARISI Stefano nella sua qualità di amministratore delegato di FASTWEB s.p.a. dalla data 01-11-2004;
 - ROSSETTI Mario, nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione (29-07-2003 al 06-12-2004) di FASTWEB s.p.a. (antefusione con E.BISCOM s.p.a.);
 - RONCHI Massimo, nella sua qualità di ingegnere responsabile tecnico di UBIQUE ITALIA TLC s.r.l., referente tecnico anche per le società estere ACUMEN UK Ltd., ACUMEN EUROPE OY e ACCRUE OY TELEMEDIA;

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

- SALVIATI Maurizio, nella sua qualità di amministratore di diritto della UBIQUE ITALIA TLC s.r.l. e della UBIQUE ITALIA HOLDING s.r.l. entrambe con sede Via G. Imperiali di Francavilla n. 4;
- SCOPONI Riccardo quale socio della I.GLOBE s.r.l., prestanome del FOCARELLI e come amministratore di diritto della WEB WIZARD s.r.l.;

ponevano in essere condotte inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali fittizie, avendo piena consapevolezza della inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti alla emissione di documentazione fiscale e della utilizzazione di detta documentazione, al solo scopo di appropriarsi in tutto o in parte, per proprio conto, di terzi e/o per conto delle società dagli stessi amministrare e rappresentate, dell'I.V.A. sottratta all'erario;

nonché:

- BRECCOLOTTI Luca;
- DI GIROLAMO Paolo Nicola;
- FOCARELLI Carlo (reale ideatore del sistema di frode fiscale);
- FANELLA Silvio;
- MOKBEL Gennaro;
- TOSERONI Marco;

organizzavano dirigevano e controllavano, anche tramite l'attività materiale svolta da LA TORRE Maria Teresa, LA TORRE Rosario, MACORI Roberto, MAROTTA Luigi, MASSOLI Massimo, MURRI Barbara, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, COLOSIMO Paolo, ed altri affiliati allo stato non identificati, il materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all'erario ed il relativo reinvestimento in attività lecite ed illecite, il controllo delle attività investigative in atto, l'assistenza alle famiglie degli associati che si erano allontanati dal territorio nazionale, in conseguenza delle indagini in corso, l'intestazione fittizia di beni riferibili alla associazione medesima in Italia ed all'estero, la movimentazione di somme e preziosi in Italia ed all'estero, ed il rientro in Italia dei capitali illecitamente acquisiti, ai fini del loro reinvestimento ed in particolare ai fini dell'acquisto di immobili, attività commerciali, preziosi e di altri beni indicati ai capi successivamente contestati;

nonché:

- ARIGONI Fabio nella sua qualità di amministratore unico (dal 14-11-2002 all'01-12-2003) della TELEFOX s.r.l. e successivamente della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l.;
- CHERUBINI Giuseppe, nella sua qualità di amministratore della GLOBE STREAM TLC Ltd.;
- FRAGOMELI Francesco, nella sua qualità di amministratore unico di FCZ s.r.l. società che ha trasferito ingenti somme ricevute da BROKER MANAGEMENT a GLOBESTREAM TLC Ltd.;

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

- GOUREVITCH Eugene, nella sua qualità di consulente finanziario presso la VIRAGE CONSULTING Ltd., e di titolare di fatto della WOLSTIN Ltd. con sede a Cipro;
- MICUCCI Massimo quale socio e/o amministratore delle società italiane riferibili a FOCARELLI Carlo e FERRERI Antonio: MAAM s.r.l., MAAM ENGINEERING s.r.l., THOU TV ITALIA s.r.l. e RICHFIELD s.r.l.;
- MURRI Augusto, nella sua qualità di titolare e soggetto delegato ad operare sui conti correnti austriaci di BROKER MANAGEMENT s.a. e di KARELIA BUSINESS s.a., SUADE MANAGEMENT Ltd. e NOVELLIST INTERNANATIONAL Ltd., società di diritto panamense;
- PRINZI Paolo quale contitolare della società fiduciaria di diritto svizzero EURAM FINANCE s.a.;
- PRINZI Marco quale contitolare della società fiduciaria di diritto svizzero EURAM FINANCE s.a.;
 - ricevevano e distribuivano le somme oggetto delle citate operazioni finanziarie illecite, così riciclandole e reinvestendone i proventi;
 - mettevano a disposizione dell'associazione le strutture societarie italiane ed estere appositamente create, quali - tra le altre - WELCO HOLDING AG di diritto svizzero, EURAM FINANCE s.a., ACCORD PACIFIC ASIA Ltd., BROKER MANAGEMENT s.a. e KARELIA BUSINESS s.a., GLOBESTREAM TLC Ltd., FCZ s.r.l., UBIQUE HOLDING s.a., UBIQUE HOLDING BV, SOCIETÀ COMPAGNIA GENERALE MERCANTILE AZIONARIA HOLDING s.a. (società riferibile al FERRERI Antonio), EURART s.a., MAAM s.r.l., MAAM ENGINEERING s.r.l., THOU TV ITALIA s.r.l., RICHFIELD s.r.l. nonché altre ed utilizzavano compiacenti fiduciarie svizzere e numerosi conti correnti esteri ed italiani accessi in diverse banche operanti anche in Paesi con regimi fiscali agevolati;
 - trasferivano, movimentavano in più paesi comunitari e non, e compivano altre operazioni atte ad occultare la provenienza delle ingenti somme derivanti dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuata dalle società "cartiere" italiane I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l. in favore dei due gestori telefonici italiani.

Associazione per delinquere alla quale, inoltre, partecipavano con funzioni materiali ed esecutive delle disposizioni di volta in volta impartite dai promotori, e tra questi in particolare da MOKBEL Gennaro, con i delitti rispettivamente loro ascritti infra e con altre condotte materiali, nonché, complessivamente, con compiti e funzioni di copertura ed agevolazione della vita dell'associazione e della realizzazione dei suoi fini BERRIOLA Luca, CACCEZZA Fabrizio, GIORDANI Ivano, PLACIDI Sergio.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Con l'aggravante di essere l'associazione composta da più di dieci persone e dell'essere a carattere transnazionale.

Con l'ulteriore aggravante di essere promotori, organizzatori e capi dell'associazione per MOKBEL Gennaro, TOSERONI Marco, FOCARELLI Carlo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca.

In Roma, Milano, Lugano (CH), Vienna (A), Londra (UK), Hong Kong (RC), Cipro (CY), Svizzera (CH), Lussemburgo (L), Singapore (SGP), Dubai (UAE), Stati Uniti d'America (USA), Panama (PA) ed altri luoghi dal 2003 al 2008 e con condotta in atto, e per l'ARIGONI ed il MURRI fino alla fine del 2007.

...OMISSIS...

ARIGONI Fabio, BRECCOLOTTI Luca, CHERUBINI Giuseppe, **DI GIROLAMO Nicola Paolo**, DINES Andrew Charles Edward, DINES Colin Edward, DINES Sara Jane, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, FRAGOMELI Francesco, GIONTA Aurelio, GOUREVITCH Eugene, MURRI Augusto, MURRI Barbara, MOKBEL Gennaro, O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, TOSERONI Marco

13) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p. e 4 L. n. 146/2006 (riciclaggio transnazionale aggravato) per avere, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque persone, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso trasferito, sostituito e comunque compiuto, con i trasferimenti delle somme di cui alla tabella allegata quale parte integrante del presente capo, operazioni finanziarie dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro provenienti dal delitto di fatturazione per operazioni inesistenti di cui ai capi 9) e 12), relative all'operazione denominata "Traffico telefonico - reselling".

In particolare:

ARIGONI Fabio e RICCI Antonio, nella loro qualità, rispettivamente di amministratore e socio della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l., e come tali materiali gestori dei seguenti conti correnti intestati alle medesima società:

- conto corrente BANCA ANTONVENETA Ag. 15 Roma,

- conto corrente n. / accesso presso il BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA;

CHERUBINI Giuseppe, nella qualità di amministratore di fatto e di diritto della GLOBESTREAM Ltd. e come tale materiale gestore del conto corrente presso HSBC PLC

intestato alla società;

FRAGOMELI Francesco nella qualità di amministratore di fatto e di diritto della FCZ s.r.l. e come tale materiale gestore del seguente conto corrente n. / accesso presso BANCA POPOLARE di Milano intestato alla società;

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

DINES Andrew Charles Edward, DINES Colin Edward, DINES Sara Jane, nella loro qualità di "Company director" della società DIADEM UK Ltd., e come tali materiali gestori del conto corrente n. presso

BARCLAYS BANK di Richmond (UK) intestato alle medesima società;

GIONTA Aurelio, nella sua qualità di amministratore della GLOBAL PHONE NETWORK s.r.l. e come tale materiale gestore dei seguenti conti correnti intestati alla medesima società:

- conto corrente n. presso la RAIFFEISEN ZENTRALBANK di Vienna,

- conto corrente n. presso la BANCA POPOLARE di Bergamo;

GOUREVITCH Eugene quale titolare di fatto e di diritto della società WOLSTIN Ltd. con sede a Nicosia (Cipro) nonché quale acquirente e titolare di fatto della WELCO HOLDING s.a., proprietaria del 100% delle quote della PLANETARIUM s.r.l. nonché fornendo all'organizzazione i nominativi dei fiduciari svizzeri e lussemburghesi che materialmente costituivano e organizzavano la rete societaria estera utilizzata per commettere il reato;

MURRI Augusto, nella sua qualità di amministratore delle società BROKER MANAGEMENT s.a., KARELIA BUSINESS s.a. e CORIANO CAPITAL s.a. e come tale materiale gestore dei seguenti conti correnti intestati alle società:

- BROKER MANAGEMENT s.a.:

conto corrente n. presso ANGLO IRISH BANK Vienna,

conto corrente n. presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT,

- KARELIA BUSINESS s.a.:

conto corrente n. presso ANGLO IRISH BANK,

conto corrente n. presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT,

- CORIANO CAPITAL s.a.:

conto corrente n. acceso presso il BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA;

O'CONNOR Paul Anthony e NEAVE Andrew David, nella loro qualità di soci e amministratori delle società ACUMEN EUROPE OY, ACUMEN UK Ltd., e ACCRUE TELEMEDIA OY e come tali materiali gestori dei seguenti conti correnti intestati alle società:

- ACUMEN EUROPE OY:

conto presso ANGLO IRISH BANK di Vienna,

conto presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT di Vienna,

- ACUMEN UK Ltd.:

conto presso ANGLO IRISH BANK Vienna,

conto corrente con IBAN: presso BARCLAYS BANK PLC,

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

conto corrente n. presso BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Madrid,

ACCRUE TELEMEDIA OY:

conto presso ANGLO IRISH BANK Vienna,

conto corrente n. presso BANK AUSTRIA CREDITANSTALT di Vienna;

BRECCOLOTTI Luca, DI GIROLAMO Nicola Paolo, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, MOKBEL Gennaro, MURRI Barbara, RICCI Gioraja, TOSERONI Marco, nelle qualità e con i compiti già indicati al capo 1) della rubrica, tutti, in tempi successivi e con modalità diverse, costituendo appositamente le società di cui sopra in paesi appartenenti alla "black list" di cui agli allegati alla convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, fruendo all'uopo di società fiduciarie aventi sede in Svizzera, Lussemburgo ed altri stati, materialmente impartendo direttive mediante ordini trasmessi per via telematica ai titolari delle medesime società, inviando emissari all'estero, gestendo di fatto la collocazione e distribuzione dei capitali illeciti acquisiti tra le varie società ed infine organizzandone il rientro in Italia e disponendo il reinvestimento dei medesimi capitali in Italia ed all'estero.

In Roma, Milano, Vienna (A), Londra (UK) ed altri luoghi dal 23-03-2005 al 07-01-2008 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

...OMISSIS...

CABONI Roberto, COLOSIMO Paolo, DI GIROLAMO Nicola Paolo, IANNILLI Marco, MOKBEL Gennaro e PUGLIESE Franco

33) Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 12 quinquies c. 1° L. n. 356/1992, 7 D. L. n. 152/1991 (intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione mafiosa), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e pieno accordo tra loro, tra loro, PUGLIESE quale istigatore e beneficiario, MOKBEL, COLOSIMO, e DI GIROLAMO, quali ideatori ed organizzatori dell'operazione, IANNILLI quale mediatore verso l'intestatario ADV & PARTNERS s.r.l con sede in Roma, di cui il CABONI era amministratore, al fine di consentire al PUGLIESE di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648 c.p. e segg., intestato fittiziamente alla predetta società il motor yacht FRANCK ONE modello STAMA 37HT - apparato motore D4-300/DP matr. , acquistato dal PUGLIESE, reale proprietario, presso la CANTIERI NAVALI ARTURO STABILE di Trapani per l'importo di €. 200.000 circa.

Con l'aggravante per MOKBEL, DI GIROLAMO, COLOSIMO e IANNILLI di aver commesso il fatto al fine di commettere i reati che seguono e di favorire l'associazione mafiosa operante in Isola Capo Rizzuto della quale il PUGLIESE è primario esponente con i compiti di riciclatore dei beni della famiglia ARENA della quale il COLOSIMO stesso era difensore.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

In Roma dal 25-03-2008 al 24-06-2008 data dell'intestazione fittizia.

...OMISSIS...

COLOSIMO Paolo, **DI GIROLAMO Nicola Paolo**, GABRIELE Giovanni, MACORI Roberto, MOKBEL Gennaro, PUGLIESE Franco ed altri ignoti

34) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 97, 100 D.P.R. n. 361/1957 così come modificato dall'art. 1 L. n. 61/2004, 18 L. n. 459/2001 e 7 D. L. n. 152/1991 (minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravata dal metodo mafioso) perché, in concorso tra loro, il MOKBEL, il PUGLIESE, il DI GIROLAMO ed il COLOSIMO quali ideatori ed istigatori della condotta materialmente eseguita dal MACORI e dal GABRIELE appositamente recatisi in Germania, ed in concorso con altri soggetti allo stato rimasti ignoti, avvalendosi della capacità di intimidazione e dell'operatività della cosca mafiosa degli ARENA di Isola Capo Rizzuto, reperivano presso gli immigrati calabresi residenti in Germania ed in particolare nel distretto di Stoccarda e Francoforte, presso cui fruivano di appoggi trovati dal PUGLIESE Franco, le schede elettorali in bianco inviate agli elettori residenti all'estero ai sensi dell'art. 12 della L. n. 459/2001, al cui riempimento provvedevano inserendovi abusivamente il nominativo di DI GIROLAMO Nicola Paolo, che quindi ne faceva scientemente uso in quanto candidato nella circoscrizione estero per l'Europa al Senato della Repubblica, così alterando le schede elettorali, facendo figurare il voto, mai realmente espresso e falsamente formato, in favore del DI GIROLAMO medesimo.

In Germania (D) ed a Roma sede dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero fino ad epica antecedente e prossima al 07-04-2008 data ultima di invio dei plichi con le schede al predetto Ufficio centrale.

...OMISSIS...

COLOSIMO Paolo, **DI GIROLAMO Nicola Paolo**, GABRIELE Giovanni, MACORI Roberto, MOKBEL Gennaro e PUGLIESE Franco

35) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 81 cpv., 110 c.p., 96 D.P.R. n. 361/1957 così come modificato dall'art. 1 L. n. 61/2004, 18 Legge 459/2001 e 7 D. L. n. 152/1991 (scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso) perché, in concorso tra loro, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato che precede al capo 35) il MOKBEL, il DI GIROLAMO ed il COLOSIMO quali ideatori ed istigatori della condotta materialmente eseguita dal MACORI e dal GABRIELE appositamente recatisi in Germania, promettevano al PUGLIESE in cambio dell'appoggio elettorale della cosca mafiosa degli ARENA di Isola Capo Rizzuto alla candidatura nella circoscrizione Europa in occasione delle elezioni politiche del 2008 di DI GIROLAMO Nicola Paolo, di procurare al medesimo PUGLIESE un intestatario fittizio del motor yacht FRANCK ONE modello STAMA 37HT - apparato motore D4-300/DP matr. acquistato dal PUGLIESE presso la CANTIERI NAVALI ARTURO STABILE di Trapani per l'importo di €. 200.000



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

circa, intestatario successivamente individuato nella ADV & PARTNERS s.r.l. con sede in Roma, così garantendo al medesimo l'utilità economica derivante dalla fittizia intestazione del bene mobile di ingente valore, effettuata per gli scopi di cui al capo 34).

Con l'aggravante per MOKBEL, DI GIROLAMO, COLOSIMO, MACORI e IANNILLI di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato che precede e di favorire l'associazione mafiosa denominata cosca ARENA operante in Isola Capo Rizzuto di cui il PUGLIESE è primario esponente con i compiti di riciclatore dei beni della famiglia ARENA di cui il COLOSIMO stesso era difensore.

In Roma dal 25-03-2008 al 24-06-2008 data dell'intestazione fittizia.

PREMESSO

1. Si premette che in data 07-06-2008 era già stata già avanzata da questo Giudice per le indagini preliminari richiesta di autorizzazione all'esecuzione di altra misura coercitiva personale emessa il 07-06-2008 in altro procedimento, in relazione ad altre fattispecie di reato connesse con quelle per le quali si procede oggi (proc. n. 8733/2008 R.G. G.I.P. e n. 19992/2008 R.G.P.M.). Con delibera approvata dall'Assemblea il 24-09-2008 il Senato della Repubblica, su conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, respingeva la suddetta richiesta di autorizzazione e, pertanto, non si faceva luogo ad esecuzione della misura cautelare.

2. Al fine di eseguire la nuova e distinta misura cautelare emessa nei confronti del Senatore DI GIROLAMO Nicola Paolo, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della Legge n. 140/2003, si chiede l'autorizzazione all'esecuzione della misura coercitiva personale e si espongono sinteticamente di seguito gli elementi su cui si fonda il predetto provvedimento cautelare allegato, al cui testo integrale si fa riferimento per ogni ulteriore elemento necessario alla decisione del Senato della Repubblica.

3. Gli esiti delle complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, consentivano di raccogliere un compendio indiziario di particolare gravità a conferma delle ipotesi accusatorie formulate nei confronti degli indagati nel presente procedimento e con specifico riferimento al ruolo criminale svolto dal DI GIROLAMO Nicola Paolo quale promotore, capo ed organizzatore di un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti di frode fiscale, riciclaggio, reimpiego illecito di beni provenienti da delitto, intestazione fraudolenta di beni di provenienza sospetta, corruzione di pubblici ufficiali, abusi di ufficio, falso in atti elettorali. I fatti risultavano di eccezionale gravità sia per l'ingente danno arrecato all'Erario dalla colossale frode fiscale poste in essere da due primarie società concessionarie di pubblico servizio, FASTWEB s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. Quest'ultima risultava controllata dalla capogruppo TELECOM ITALIA s.p.a.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

4. Di seguito verranno descritte in sintesi dapprima le condotte di associazione per delinquere e riciclaggio, nonché il meccanismo ideato per porre in essere la più grave operazione ai danni dell'Erario che sia stata mai accertata nella storia nazionale. Successivamente verranno esposti i gravi indizi di colpevolezza specificamente riferiti al Senatore DI GIROLAMO, con particolare riferimento alle condotte poste in essere dal DI GIROLAMO e dal MOKBEL, insieme ad altri pubblici funzionari e a pericolosi esponenti del *clan* ARENA di isola di Capo Rizzuto (KR), al fine di ottenere l'elezione al Senato della Repubblica nell'attuale legislatura con

- la falsificazione dei dati necessari per risultare residente all'estero
- la falsificazione dei dati di presentazione delle liste elettorali ed infine
- l'acquisizione di innumerevoli schede di italiani aventi diritto al voto all'estero mediante la presenza intimidatrice dei suddetti esponenti del *clan* ARENA.

Si deve precisare - in relazione a quest'ultimo punto - che il senato si è già pronunciato in senso sfavorevole in merito ad una precedente richiesta di esecuzione dell'ordinanza di arresti domiciliari già emessa nei confronti del Senatore DI GIROLAMO in altro procedimento (cfr. Atti Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Resoconto stenografico 60° seduta del 24-09-2008) per altri delitti relativi alla suddetta elezione al Senato della Repubblica per la XVI legislatura. Nel precedente diniego di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare l'Assemblea del Senato osservava che la richiesta di autorizzazione andava respinta per non alterare l'integrità del Collegio Senatoriale, non essendo i fatti contestati di gravità tale da consentire di accogliere l'autorizzazione, alla luce della precedente prassi parlamentare.

Nel caso in esame la misura cautelare risulta aggravata in primo luogo per l'obiettivo maggiore rilevanza delle condotte contestate. Il Senatore DI GIROLAMO, infatti, risulta essere (sia pure in sede cautelare) promotore e capo di un'associazione per delinquere che ha commesso delitti di eccezionale gravità ed ha cagionato all'Erario un danno di rilevanza mai accertata in passato. La particolare pericolosità del sodalizio criminale, inoltre, deriva dagli strettissimi legami con la cosca (o *clan*) *'ndranghetista* ARENA, il cui precedente capo (ARENA Carmine) veniva ucciso nell'anno 2004 con l'uso di un lanciamissili da spalla (c.d. *bazooka*) nel corso di una guerra tra *clan* rivali della *'ndrangheta*, sebbene lo stesso ARENA Carmine viaggiasse a bordo di una vettura con blindatura di massimo livello (c.d. autovettura corazzata). L'episodio non solo illustra l'elevato potenziale criminale e militare delle associazioni coinvolte (il coindagato PUGLIESE Franco, detenuto per questa causa in virtù del medesimo provvedimento, è consuocero dell'ARENA Carmine), ma è illuminante per comprendere il potenziale intimidatorio dell'associazione criminale, che ha consentito di ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 D. L. n. 152/1991.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

5. L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

L'associazione criminale attraverso la complicità di management di alto livello di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. e di FASTWEB s.p.a. ha nel complesso:

- a. arrecato un danno allo Stato italiano stimabile in oltre € 370.000.000 derivante dal mancato versamento del tributo;
- b. ottenuto l'incremento fittizio di fatturati, ricavi e utili da parte di FASTWEB s.p.a., società quotata in borsa, e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., controllata di Telecom Italia s.p.a., società quest'ultima anch'essa quotata in borsa, nonché di fittizi crediti iva in capo alle stesse;
- c. consentito il conseguimento di un utile per l'organizzazione criminale pari al valore del tributo non versato, sottratto il margine per l'operazione ottenuto da Fastweb s.p.a. e Telecom Italia Sparkle s.p.a. complessivamente pari a € 95.770.615,32 e i costi sostenuti dalla stessa associazione per la realizzazione delle fittizie operazioni commerciali

Per il raggiungimento dei citati risultati l'associazione a delinquere scoperta ha realizzato nel tempo due distinte operazioni commerciali fittizie che di seguito saranno denominate rispettivamente "PHUNCARD" e "TRAFFICO TELEFONICO", costituito e/o utilizzato società sia in Italia che all'estero (cc.dd. "cartiere" ossia produttrici di false fatture) e si è servita di numerosi soggetti (cc.dd. "prestanomi" ossia intestatari fittizi) sia italiani che esteri con l'unico obiettivo di giustificare le suddette operazioni e/o di consentire il riciclaggio delle somme provento del reato.

Nello specifico, il sistema fraudolento è stato alimentato:

- dalla formazione di contratti commerciali fittizi, spesso in lingua inglese;
- dall'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
- dall'utilizzo di conti correnti italiani ed esteri su cui far transitare un flusso di denaro complessivamente pari a € 2.222.519.299,60;
- dall'acquisizione di attrezzature e macchinari nonché dall'utilizzo di personale tecnico da parte delle società cartiere per la gestione delle fittizie operazioni commerciali individuate.

La prima fittizia operazione, posta in essere nel corso dell'anno 2003, ha avuto ad oggetto la commercializzazione di schede prepagate denominate "PHUNCARDS" recanti un codice, che avrebbe dovuto consentire l'accesso a contenuti tutelati da diritto d'autore tramite un sito internet.

Nell'operazione sono risultate coinvolte tra l'altro LBB TRADING Ltd., PREMIERE GLOBAL TELECOM Ltd., società di diritto inglese, FULCRUM TRADING US Inc., società di diritto statunitense, controllata da

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

FULCRUM UK Ltd. di diritto inglese, nel ruolo di fittizi clienti, di FASTWEB s.p.a. e di CMC ITALIA s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l., società trasferite in Gran Bretagna, quali "cartiere" (produttrici di false fatture) italiane.

La seconda operazione commerciale aveva per oggetto l'interconnessione internazionale di traffico telefonico. Essa è stata posta in essere dal marzo 2005 al maggio 2007 ed ha visto il coinvolgimento di ACUMEN (UK) Ltd., ACCRUE UK Ltd., DIADEM UK Ltd., società di diritto inglese e titolari di rapporti bancari in Austria, nel ruolo di falsi clienti di FASTWEB s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., di diverse società italiane produttrici di false fatture e del GRUPPO UBIQUE.

6. OPERAZIONE "PHUNCARD" - EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.

Dall'esame della documentazione posta sotto sequestro è emerso che CMC ITALIA s.r.l. e la controllata WEB WIZARD s.r.l. hanno emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di FASTWEB s.p.a. rispettivamente come segue:

- a. CMC ITALIA s.r.l. ha emesso fatture nei confronti di FASTWEB s.p.a. per € 137.644.377,52 + I.V.A. aliq. 20% € 27.528.875,51 per complessivi € 165.173.243,03;
- b. WEB WIZARD ha emesso fatture nei confronti di FASTWEB s.p.a. per € 32.024.613,74 più I.V.A. aliq. 20% € 6.404.922,75 per complessivi € 38.429.536,49.

Amministratore unico di entrambe le società era FERRERI Antonio, nato a Trieste il 04-03-1964. A seguito delle investigazioni poste in essere, è risultato che il vero amministratore è FOCARELLI Carlo. Questi, infatti, come risulta in particolare dalle e-mail sottoposte a sequestro, aveva proposto l'esecuzione dell'operazione commerciale a Fastweb s.p.a., ed aveva rappresentato l'interfaccia tra Fastweb s.p.a. e le società italiane ed estere che emettevano fatture per operazioni commerciali inesistenti. Egli si occupava, infine, in prima persona di tutte le vicende legate all'effettuazione dell'operazione stessa.

7. OPERAZIONE "PHUNCARD" - USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.

La falsità dell'operazione risulta provata dall'inesistenza della società licenziataria dei diritti contenuti nelle schede oggetto di compravendita e dalla sostanziale circolarità dei flussi finanziari. In particolare è emerso che sui conti correnti intestati alle società inglesi e accesi presso banche aventi sede in Gran Bretagna sono transitati oltre € 180.000.000 provenienti e/o diretti in Italia.

FASTWEB s.p.a., al fine di evadere le imposte sul reddito e sull'imposta per il valore aggiunto, ha indicato nella dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno fiscale 2003 - mod. Unico 2004 n. presentata il 29-10-2004 le fatture per operazioni inesistenti emesse da CMC ITALIA s.r.l. e WEB WIZARD s.r.l. ottenendo ai soli fini I.V.A. un'indebita detrazione di € 33.933.798,26.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

La consapevolezza della società e dei suoi vertici, ivi compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, SCAGLIA Silvio, circa la fittizietà dell'intera operazione è dimostrata dal diretto coinvolgimento di membri della stessa società nelle operazioni fraudolente suddette e dall'esame della documentazione sequestrata nel corso delle perquisizioni effettuate nei confronti di FASTWEB s.p.a., con particolare riferimento dall'*audit* interno effettuato.

8. RICICLAGGIO DI DENARO.

A fronte dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti di cui al punto che precede Fastweb ha corrisposto al GRUPPO CMC complessivamente euro € 203.603.112,83. Il denaro ricevuto è stato tutto trasferito come segue:

- €178.992.264,10 sono stati trasferiti alle società inglesi LBB, PGT e FULCRUM TRADING US Inc. rispettivamente sui seguenti conti correnti:

nr. _____ intestato a LBB TRADING Ltd. presso BARCLAYS BANK;

nr. _____) acceso presso BANK OF AMERICA DOMESTIC DEPOSIT 5687 London U.K., BANK OF AMERICA N.A. 162 Queen Victoria Str. London EC4V 4BS.

- la restante parte è stata, per il tramite di TELEFOX s.r.l., cartiera italiana, trasferita a favore di SUADE MANAGEMENT LTD.

Una parte del denaro trasferito alle società di diritto inglese e statunitense è stato trasferito nuovamente a FASTWEB s.p.a. al fine di alimentare lo sviluppo della fittizia operazione commerciale. Il trasferimento è stato formalmente giustificato da fittizi contratti di finanziamento cui non è mai seguito il rimborso ma una fittizia compensazione con altra società appartenente al gruppo criminale ovvero la NOVELLIST INTERNATIONAL Ltd.

LBB TRADING Ltd. e PREMIER GLOBAL TELECOM Ltd., a seguito di rogatoria inoltrata presso l'Autorità della Gran Bretagna, risultano riconducibili a Robert James KENWORTHY nato il 16-02-1973 nel Regno Unito ed a Adam Roger Buckley KENWORTHY nato il 05-02-1972 nel Regno Unito.

FULCRUM TRADING US INC, con sede in 50 West Liberty Street, Suite 1020 Reno, NV USA 89501 (Federal TAX ID _____) risulta, invece, riconducibile a:

1) Paul Anthony O'CONNOR nato il 25-04-1971 a Kingstom (GB), "Presidente e Direttore";

2) Andrew David NEAVE, nato il 14-10-1967 a Dundee (GB) "Segretario, Tesoriere e Direttore".

9. OPERAZIONE TRAFFICO TELEFONICO - EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Dall'esame della documentazione posta sotto sequestro è emerso che nel tempo I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l. hanno emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di Fastweb s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. come segue:

Totale fatture emesse da I-GLOBE s.r.l. nei confronti di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. negli anni 2005 e 2006

Anno Imponibile Imposta Totale

2005 250.749.349,42 50.149.869,88 300.899.219,30

2006 564.097.044,52 112.819.408,90 676.916.453,42

Tot 06-07 814.846.393,94 162.969.278,79 977.815.672,73

Totale fatture emesse da PLANETARIUM s.r.l. nei confronti di TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. negli anni 2006 e 2007

Anno Imponibile Imposta Totale

2006 406.401.786,00 81.280.357,20 487.682.143,20

2007 268.206.332,48 53.641.266,50 321.847.598,98

Tot 06-07 674.608.118,48 134.921.623,70 809.529.742,18

Totale fatture passive emesse da I-GLOBE s.r.l. nei confronti di FASTWEB s.p.a. negli anni 2005 e 2006

Anno Imponibile Imposta Totale

2005 65.535.394,70 13.107.078,94 78.642.473,64

2006 86.874.198,34 17.374.839,67 104.249.038,01

Totale 05-06 152.409.593,04 30.481.918,61 182.891.511,65

Totale fatture emesse da PLANETARIUM s.r.l. nei confronti di FASTWEB s.p.a. negli anni 2006 e 2007

Anno Imponibile Imposta Totale

2006 38.558.125,00 7.711.625,00 46.269.750,00

2007 2.007.795,10 401.559,02 2.409.354,12

Tot 06-07 40.565.920,10 8.113.184,02 48.679.104,12

Amministratore unico della I-GLOBE s.r.l. durante l'esecuzione dell'operazione è stato SCOPONI Riccardo, nato a Roma il 30-03-1957.

Amministratore Unico di PLANETARIUM s.r.l., dalla data di costituzione, risulta essere PANOZZO Dario, nato ad Ancona il 22-04-1969.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

In entrambe le società, reale *dominus*, è da identificarsi in Carlo FOCARELLI, il quale analogamente a quanto avvenuto nell'operazione "PHUNCARD", è stato colui che, con rivestendo la formale veste di consulente di azienda, ha proposto l'operazione a TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. e FASTWEB s.p.a., rappresentava l'interfaccia tra queste ultime e le cartiere italiane ed estere, si occupava, in prima persona, di tutte le vicende legate all'effettuazione dell'operazione stessa e teneva i contatti con gli altri sodali.

La fittizietà dell'operazione in argomento risulta comprovata dalle operazioni tecniche poste in essere, dagli accertamenti tecnici compiuti a posteriori sul traffico telefonico transitato dalla stessa TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., dalla circolarità dei flussi finanziari, dalla numerose intercettazioni telefoniche intercorse tra i sodali.

10. OPERAZIONE TRAFFICO TELEFONICO - UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

FASTWEB s.p.a., al fine di evadere le imposte sul reddito e sull'imposta per il valore aggiunto, ha indicato nelle dichiarazioni annuali ai fini I.V.A., relative agli anni fiscali 2005 - mod. Unico 2006 n. presentata il 30-10-2006 - e 2006 - mod. Unico 2007 n. presentata il 01-10-2007 - le fatture per operazioni inesistenti emesse da I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l. ottenendo ai soli fini I.V.A. un'indebita detrazione di euro 38.193.543,61.

La consapevolezza della società e dei suoi vertici, ivi compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Silvio SCAGLIA, circa la fittizietà dell'intera operazione discende oltre dal diretto coinvolgimento di membri della stessa società anche dall'esame della documentazione sequestrata nel corso delle perquisizioni effettuate nei confronti di Fastweb e dalla intercettazioni telefoniche effettuate.

11. RICICLAGGIO DI DENARO

A fronte dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti di cui al punto che precede Fastweb s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. hanno corrisposto nel tempo a I-GLOBE s.r.l. e a PLANETARIUM s.r.l. €. 2.018.917.902,77.

Il denaro ricevuto è stato tutto trasferito, con finalità di riciclaggio, alle società di diritto panamensi BROKER MANAGEMENT SA e KARELIA BUSINESS GROUP SA sui seguenti conti correnti esteri austriaci:

BROKER MANAGEMENT SA

conto ANGLO IRISH BANK Vienna (Austria),

conto , BANK AUSTRIA CREDITANSTALT (Austria),

KARELIA BUSINESS SA

conto presso ANGLO IRISH BANK (Austria)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

conto ' BANK AUSTRIA CREDITANSTALT (Austria)

Una parte del denaro trasferito alle società di diritto panamense è stato trasferito nuovamente a FASTWEB s.p.a. e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. al fine di alimentare lo sviluppo della fittizia operazione commerciale, dopo essere transitati per le società inglesi ACUMEN UK Ltd., DIADEM Ltd. e per quelle finlandesi ACCRUE TELEMEDIA OY e ACUMEN EUROPE OY.

Nello specifico ACUMEN UK Ltd., ACCRUE TELEMEDIA OY e ACUMEN EUROPE OY sono riconducibili ai citati Paul O'CONNOR e Andrew David NEAVE in quanto soci e amministratori.

DIADEM UK Ltd. risulta viceversa amministrata dai citati Andrew Charles Edward DINES, nato il 23-02-1981 e residente in Tedding, e Colin Edward DINES nato il 02-01-1944 e residente in New Malden, Surrey.

In sostanza, Paul O'CONNOR, Andrew David NEAVE, Andrew Charles Edward DINES e Colin Edward DINES, attraverso le società citate, hanno riciclato il denaro proveniente dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti mettendo a disposizione i conti correnti delle stesse società di cui sono amministratori e formando falsi contratti e falsi documenti contabili a giustificazione dei flussi finanziari.

Il denaro rimasto a disposizione delle società panamensi (BROKER MANAGEMENT SA e KARELIA BUSINESS GROUP SA), costituente il profitto di una parte dei sodali, è stato successivamente ulteriormente riciclato attraverso conti correnti e società ubicate anche in Paesi *off-shore*.

Si evidenziano in particolare due diversi canali:

1. un primo canale vede il coinvolgimento anche della società italiana FCZ s.r.l. Attraverso l'esame della documentazione bancaria acquisita anche per il tramite di numerose attività rogatorie, sono emersi i seguenti movimenti finanziari finalizzati al riciclaggio del provento illecito:

- BROKER MANAGEMENT ha effettuato pagamenti con addebito su conti correnti austriaci a favore di FCZ s.r.l. sul conto corrente acceso presso BANCA POPOLARE DI MILANO per €. 17.248.002,00 dal 14-06-2005 al 10-04-2007;
- FCZ s.r.l. ha disposto bonifici con addebito sul citato rapporto bancario a favore tra l'altro della GLOBESTREM TLC Ltd. sul conto presso HSBC PLC per €. 15.962.070,17 nel periodo 19-09-05 - 24-04-2007.
- BROKER MANAGEMENT SA dal 16-11-2005 al 02-03-2007 ha effettuato bonifici a favore di GLOBESTREM TLC Ltd. sul conto presso HSBC PLC per €. 8.668.313,10 di cui €. 5.256.793,10 dal conto n. ANGLO IRISH BANK ed €. 3.411.520,00 dal conto n. BANK AUSTRIA CREDITANSTALT

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

• KARELIA BUSINESS GROUP SA dal 23-05-2006 al 04-04-2007 ha effettuato bonifici a favore di GLOBESTREM TLC Ltd. sul conto n. 59636850 presso HSBC PLC per €. 16.782.965,00 di cui €. 2.505.565,00 dal conto n. 321645 ANGLO IRISH BANK di Vienna ed €. 14.277.400,00 dal conto n. 52096003504 BANK AUSTRIA CREDITANSTALT

• Il provento delle frodi descritte per un valore complessivo di circa €. 41.000.000 è stato successivamente distribuito tra gli associati.

Soci e amministratori della GLOBESTREAM Ltd. sono Giuseppe CHERUBINI nato il 31-01-1957 e residente in Roma, via Filippo Turati nr.102 e Luigi CANTARINI nato il 23-10-1949 e residente in Anguillara Sabazia (RM), via Trevignanese nr.60.

In sostanza CHERUBINI, mettendo a disposizione dell'organizzazione criminale i conti correnti della GLOBESTREAM Ltd., ha consentito di riciclare i proventi illeciti di spettanza di una parte dei sodali, compreso Carlo FOCARELLI. Sui conti della società sono, infatti, transitati denari provenienti dalle società panamensi citate (BROKER MANAGEMENT e KARELIA BUSINESS GROUP) che sono stati in ultimo destinati su conti ubicati ad Hong Kong e Singapore riconducibili ai vari associati.

2. un secondo canale comprende le ulteriori destinazioni dei proventi illeciti in possesso delle società panamensi BROKER MANAGEMENT SA e KARELIA BUSINESS GROUP SA. Attraverso l'esecuzione di numerose rogatorie sono emersi, nello specifico, i seguenti movimenti finanziari costituenti attività di ulteriore riciclaggio:

- dal 29-11-2005 al 23-05-2006, dal conto n. 317425 ANGLO IRISH BANK della BROKER MANAGEMENT SA, sono stati complessivamente bonificati €. 13.638.294,00 sul conto n. 73493822 della BARCLAYS BANK di Londra, intestato alla PALM ENTERPRISES GROUP, dal quale, a sua volta e contestualmente, ad ogni accredito sono seguiti:

- dal 29-11-2005 al 07-12-2005, bonifici per €. 1.791.680,00 in favore del conto n. 75970422 acceso presso la BARCLAYS PRIVATE dell'Isola di Man, intestato alla MIRABEL LLC;

- dal 15-12-2005 al 24-05-2006, bonifici per €. 11.778.883,00 in favore della PLATON INC, altra società utilizzata per le operazioni di riciclaggio e titolare di conti presso la stessa BANCA CREDINVEST già EGOBANK.

- il 10-05-2006, dal conto n. 317425 ANGLO IRISH BANK della BROKER MANAGEMENT SA, €. 1.600.000,00 sono stati accreditati sul conto n. 45145466 acceso presso la BARCLAYS BANK di Londra, intestato alla NEUTRON HOLDINGS Ltd. , indirizzo sull'estratto conto via Ruvigliana 16, Lugano Viganello, Svizzera, presso

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

12. ELEMENTI A CARICO DEL SENATORE DI GIROLAMO.

Dopo la descrizione del contesto in cui si sono svolte le condotte del Senatore DI GIROLAMO e delle finalità alle quali era volta l'associazione si riportano i gravi indizi di colpevolezza emersi specificamente a carico del Senatore DI GIROLAMO, rinviando all'allegata ordinanza di custodia cautelare in carcere per la compiuta esposizione dei fatti. Si precisa - inoltre - che le conversazioni intercettate sono state captate o su linee di terzi indagati nel medesimo procedimento e che non risultano effettuate intercettazioni dopo l'elezione del Senatore DI GIROLAMO su utenze nella disponibilità di quest'ultimo (DI SEGUITO IN CORSIVO GLI ESTRATTI DELL'ORDINANZA).

Il Senatore DI GIROLAMO Paolo Nicola è chiamato a rispondere:

- *del reato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo 1) con l'aggravante di rivestire il ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione;*
- *di concorso nel riciclaggio di ingenti somme effettuato a livello internazionale attraverso una miriade di società estere in concorso con altri (capo 13)*
- *di concorso nel reato di intestazione fittizia di beni (capo 33) in relazione alla condotta tenuta - quale ideatore, in concorso con Mokbel e Colosimo nonché in concorso con Pugliese beneficiario e Iannilli mediatore - per consentire l'intestazione fittizia dell'imbarcazione m/y Franck One realmente di proprietà di Pugliese Franco alla società ADV & PARTNERS srl di cui Caboni era amministratore mero intestatario;*
- *del reato di cui agli artt. 97 e 100 della legge elettorale DPR 361/57 (capo 34) per avere, in concorso con Mokbel, Colosimo e Pugliese quali ideatori e Macori e Gabriele quali esecutori materiali, appositamente recatisi in Germania, reperito presso elettori italiani immigrati e residenti in Germania ed abusivamente riempito le relative schede elettorali con il nominativo di Di Girolamo Nicola Paolo che ne faceva uso in quanto candidato nella circoscrizione estero per l'Europa al Senato della Repubblica;*
- *del reato di cui all'art. 96 della legge elettorale per avere, in concorso con Mokbel e Colosimo quali ideatori e Macori e Gabriele esecutori materiali appositamente recatisi in Germania, promesso al Pugliese - in cambio dell'appoggio elettorale della cosca mafiosa degli Arena di Isola di Capo Rizzuto alla candidatura nella circoscrizione Europa di Di Girolamo Nicola Paolo - procurato un intestatario fittizio del m/y Franck One, intestatario successivamente individuato nella ADV & PARTNERS srl.*

Dalle prime conversazioni intercettate nei confronti di Mokbel e Ricci Giorgia emergevano frequenti contatti con tale "Nic", rintracciabile sull'utenza (intestata allo stesso Di Girolamo Nicola Paolo), da cui riceveva direttive. L'intercettazione della utenza sopra indicata evidenziava che la stessa era effettivamente in uso all'Avv. Nicola Paolo DI GIROLAMO il quale, oltre ad essere chiamato sempre dai suoi interlocutori con il nome di battesimo Nicola, la utilizzava anche per i contatti con i figli e la moglie Manuli Antonietta, rintracciabile all'utenza (intestata al Di Girolamo) e presso la propria abitazione sull'utenza (sita in Roma luogo di residenza del Di Girolamo e della sua famiglia). La foto acquisita consentiva alla P.G. di verificare la sua presenza nel corso di vari servizi di o.c.p., tra cui quello svolto ad Antibes (Francia), dove alcuni associati si sono riuniti nella villa di Gennaro Mokbel.

13. RUOLO RIVESTITO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO.

Di Girolamo Nicola Paolo risulta organicamente inserito nell'associazione criminale con incarico di "consulente legale e finanziario", nella piena consapevolezza delle illecite attività dell'associazione per conto della quale ha effettuato viaggi all'estero per operare su diversi c/c accessi presso istituti di credito internazionali unitamente ad altro associato, TOSERONI Marco, regista dell'intricata rete finanziaria, al fine di porre in essere le attività di riciclaggio.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Unitamente al MOKBEL ed al COLOSIMO, si è recato in Calabria presso Franco PUGLIESE, legato alla cosca 'ndranghetista degli ARENA, allo scopo di ottenere un appoggio politico, in particolare presso gli emigrati calabresi in Germania, alla sua elezione a Senatore della Repubblica nella Circoscrizione Estero - Europa, nel partito del P.D.L., candidatura assolutamente strumentale agli interessi del sodalizio. In particolare, effettivamente eletto alla carica di Senatore, nel corso delle numerose intercettazioni telefoniche "indirette", emergeva come lo stesso risultava essere "manovrato" dal MOKBEL, del quale eseguiva in maniera incondizionata gli ordini relativi al suo nuovo incarico. Per il contenuto delle conversazioni intercettate si rinvia all'ordinanza allegata nel paragrafo relativo al Senatore DI GIROLAMO.

14. GLI ELEMENTI DI PROVA.

In data 04.05.2007, MURRI Augusto operava il blocco dei conti bancari, impedendo, in questo modo, l'operatività agli altri soggetti abilitati, tra cui DI GIROLAMO Nicola Paolo. In particolare, alle ore 11:15, è stata intercettata una conversazione telefonica tra RICCI Giorgia e l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 90), nel corso della quale quest'ultimo avvisa la donna di aver ricevuto una mail "dal nostro comune amico navigatore", ovvero MURRI Augusto. MURRI Augusto aveva comunicato all'avvocato DI GIROLAMO che "sappi che da adesso in poi ho revocato ogni tua possibilità di avere rapporti con Pierluigi". Il soggetto indicato come "Pierluigi, grazie ai contatti telefonici di DI GIROLAMO, può essere individuato in GUARNERI Pierluigi (in corso di completa identificazione), all'epoca Direttore Generale della EGOBANK S.A. (ora BANCA CREDITINVEST S.A.) con sede in Lugano (Svizzera) in cui anche lo stesso DI GIROLAMO Nicola Paolo rivestiva, all'epoca, la carica di "Membro con firma collettiva a due". All'inizio della conversazione, i due fanno riferimento al loro rientro alla routine quotidiana fin quando l'avv. DI GIROLAMO informa RICCI Giorgia di aver ricevuto una e-mail.

Come riferito a Giorgia RICCI ("...io adesso sto telefonando su perché voglio capi...se è successo qualche cosa lì..."), DI GIROLAMO aveva già chiamato gli amministratori della Egobank, con i quali aveva parlato in maniera velata dell'accaduto dal momento che il blocco era stato relativo proprio a delle posizioni bancarie in essere con l'Istituto svizzero riconducibili al sodalizio, ma il cui titolare era lo stesso Augusto MURRI.

A tal proposito, la EGOBANK di Lugano, aveva una duplice connessione con il sodalizio indagato in quanto da un lato, uno dei sodali, Nicola Paolo DI GIROLAMO, era membro della stessa, dall'altro una delle società destinatarie finali dei capitali provenienti dalla Broker Management era titolare di un conto corrente acceso proprio presso l'istituto elvetico in parola.

In particolare:

- gli accertamenti effettuati attraverso il sito www.zefix.ch (Registro di Commercio del Canton Ticino), hanno evidenziato che la EGOBANK, dal 27 dicembre 2007 divenuta BANCA CREDITINVEST S.A.¹, aveva tra gli amministratori:
- Pierluigi GUARNERI, in corso di completa identificazione, dal 30.03.2004 all'8.05.2007 ha ricoperto diversi incarichi, in ultimo quello di Direttore Generale;

¹ L'istituto bancario, con sede in Lugano (Svizzera), ha come oggetto sociale: L'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, il commercio di valori mobiliari e la gestione ed amministrazione di patrimoni. La società si occupa in particolare di prestare servizi operativi e amministrativi nel campo della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, quali la negoziazione a pronti e a termine di valori mobiliari, divise, strumenti finanziari, metalli preziosi e prodotti derivati, nonché altri strumenti sui mercati finanziari per conto proprio e per conto terzi. Offrire tutti i servizi legati alla consulenza agli investimenti ed alla gestione patrimoniale; esegue operazioni e depositi fiduciari e attività di cassa (piccola cassa, pagamenti e prelievi in franchi svizzeri e divise estere); assicura il servizio dei flussi dei pagamenti nelle loro varie forme, compresi pagamenti swift all'estero. Amministra e gestisce fondi di investimento e attività quale banca depositaria e rappresenta fondi di investimento in Svizzera. Partecipa, anche parzialmente, all'emissione di prestiti di enti di diritto pubblico, Stati, istituti finanziari ed imprese per conto terzi; effettua il collocamento di valori mobiliari e strumenti finanziari in Svizzera e all'estero. Loca cassette di sicurezza. Concede prestiti e crediti garantiti e non garantiti, emette e riceve fidejussioni. La società può creare succursali, agenzie e uffici di rappresentanza, partecipare a società finanziarie ed a imprese di ogni tipo, nonché acquistare partecipazioni in Svizzera e all'estero

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

- Marco CASTIGLIONI, nato a Busto Arsizio (VA) il 14.11.1971, dal 03.01.2005 all'8.05.2007, ha ricoperto diversi incarichi nella società, in ultimo quello di Direttore Generale sostituto, con firma collettiva a due;
- Nicola Paolo DI GIROLAMO, dal 03.01.2005 al 24.05.2007 ha ricoperto la carica di membra, con firma collettiva a due della stessa banca;
- dal 29.11.2005 al 23.05.2006, dal conto *Anglo Irish Bank della Broker Management SA* (riconducibile a Murri Augusto), sono stati complessivamente bonificati 13.638.294,00 euro sul conto n. *della Barclays Bank di Londra, intestato alla Palm Enterprises Group, dal quale, a sua volta e contestualmente, ad ogni accredito erano seguiti:*
 - dal 29.11.2005 al 7.12.2005, bonifici per 1.791.680,00 euro in favore del conto *accesso presso la Barclays Private dell'Isola di Man, intestato alla Mirabel LLC;*
 - dal 15.12.2005 al 24.5.2006, bonifici per **11.778.883,00 euro** in favore della **PLATON INC**, altra società utilizzata per le operazioni di riciclaggio e **titolare di conti presso la stessa BANCA CREDINVEST già EGOBANK.**
- La vicenda relativa al blocco dei conti correnti operato da Augusto MURRI sulla posizione di cui lo stesso era titolare nella svizzera Egobank, costituirà anche una preoccupazione ("**...li me scoppia proprio una guerra e nun me salvo...**") del DI GIROLAMO nei confronti del direttore generale dell'Istituto di credito elvetico, Bruno SCALFI. In particolare, le conversazioni censurate sull'argomento, evidenziano che quest'ultimo, aveva imputato proprio al DI GIROLAMO la superficialità nella gestione di alcuni clienti ("**...mi dovete mandà tutti i documenti...dall'origine perché qui non c'è la documentazione...**").
- Il 09-05-2007, CASTIGLIONI Marco chiama DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 250), il quale, a conferma di quanto emerso nella precedente conversazione, rappresenta al suo interlocutore le difficoltà provocate da alcuni dirigenti di Egobank S.A.. In particolare, emerge che un n.m.i. dipendente del predetto istituto finanziario, ad insaputa del DI GIROLAMO, aveva contattato alcuni soggetti, facenti parte del suo entourage, come egli stesso aveva affermato nella precedente conversazione. Come preannunciato, l'11-5-2007, CASTIGLIONI Marco chiama DI GIROLAMO Nicola Paolo (RIT 1644/07 progr. 348), per avere aggiornamenti in merito all'incontro avuto con SCALFI Mauro.
- Il 15-05-2007, GUARNERI Pierluigi chiamava DI GIROLAMO Nicola Paolo (R.I.T. 1644/07 progr. 430), al quale chiede: "**...come è andata la storia?**" e lui gli risponde: "**...eh, t'ha avvisato Marco di com'era andata la storia l'altro giorno, quando è venuto sto signore?**". Il riferimento del DI GIROLAMO è sicuramente all'incontro da lui avuto con il direttore generale della Egobank S.A., Mauro SCALFI, di cui ne aveva già parlato con Marco CASTIGLIONI nella precedente conversazione. DI GIROLAMO non fornisce le informazioni richieste da GUARNERI, al quale invece dice: "**...mi chiami sul fisso, Pierluì**".
A seguito di tale situazione, il 24-05-2007, l'avv. DI GIROLAMO Nicola Paolo cessava dalla sua carica all'interno della banca svizzera, come già era avvenuto, il precedente 8 maggio, anche per Pierluigi GUARNERI e Marco CASTIGLIONI. Le formalità relative a tale variazione societaria venivano discusse il successivo 19 luglio, quando l'organismo di polizia elvetico, (opportunamente attivato) documentava la presenza dell'avvocato DI GIROLAMO presso la BANCA CREDITINVEST S.A. (già EGOBANK) di Lugano da dove usciva alle 13:24 in compagnia di due uomini non meglio identificati per fare rientro in Italia.
Di quanto espletato in Svizzera, il DI GIROLAMO parlava la sera stessa con uno degli altri due dimissionari, Marco CASTIGLIONI, che lo aveva appositamente chiamato, ed al quale rispondeva: "**...eh!... me la sono baccagliata bene... allora l'unica cosa che non riesco ad ottenere in questa fase... ma non so che vantaggio è... lì poi mi servirai te con i numeri sulla liquidazione della quota... non ho voluto spingere su quello... invece, in merito al discorso della disponibilità a firmare la lettera, peraltro retrodatata, datata trenta maggio... l'ho fatta ... quindi sulla condizione che venisse data indicazione che era accettata, ma la mia carica quindi sarebbe rimasta sicuramente fino alla fine di ottobre ... data nella quale sarebbe stata poi regolarizzata anche la cancellazione ...sia di GERINI che mia ... dal registro... e contestualmente, quindi, nel**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

... mese di settembre, invece la possibilità di costituzione di un organismo ...una sorta di.. io lo chiamo impropriamente "board", ma, insomma io quello avevo chiesto... un organismo di controllo... in modo tale che sia consentita a questo punto, la possibilità di gestire la clientela e tutte le problematiche. DI GIROLAMO precisava inoltre che il Presidente si era dimostrato molto disponibile, tanto che avrebbe voluto liquidare subito la sua quota (quella di DI GIROLAMO, ndr). DI GIROLAMO chiede poi all'interlocutore di riferire a Pierluigi (GUARNERI, ndr) di non iniziare subito "l'operazione di Francesco ... Antonio e Mauro.....perché se no non mi riesco a traghettare l'operazione...quando venite voi giù a settembre ... facciamo un incontro con quegli altri quattro miei...". DI GIROLAMO concludeva riprendendo il discorso relativo alla riunione "... sul discorso della variazione di nome è venuta fuori anche questa cosa... ma ancora a futura memoria ... non sa né che e né come... mentre poi quando ti vedo a voce, ti dico... hanno fatto un'acquisizione pesante (...)... di una realtà lì della piazza ... grosso però... ed è per questo il motivo che a me non mi piace a questo punto cedere la quota...voglio capì un attimo...".

Nella stessa giornata, DI GIROLAMO aveva preso appuntamento anche con tale sig.ra SPAZZI, rintracciabile all'utenza svizzera n. ... dalla quale, il 03-07-2007 (Rit. 1644/07, prog. 1875), aveva ricevuto una telefonata. La donna, annunciata dalla sua segretaria, che si era qualificata come "ufficio di Guido", lo chiamava per alcune pratiche che aveva in sospeso con lo stesso DI GIROLAMO.

La telefonata assume una particolare rilevanza, tenuto conto che, nel periodo 15.12.2005 - 24.05.2006, sono stati bonificati **11.778.883,00** euro provenienti dalla BROKER Management e veicolati attraverso un conto londinese intestato alla Palm Enterprises Group, in favore della PLATON INC, titolare di conti presso la BANCA CREDINVEST S.A. (già EGOBANK) di Lugano (Svizzera) e, come verrà evidenziato, funzionale alle operazioni di riciclaggio.

Dalle verifiche effettuate su fonti aperte, in particolare sul sito panamense www.registro-publico.gob.pa, la Platon Inc. potrebbe identificarsi nell'omonima società, con capitale pari a 10.000 dollari americani, che annovera nei suoi quadri Guido BONFIGLIO (Presidente), Luis Alberto LAGUNA (Tesorero) e Elena SPAZZI (Secretario). L'ufficio di Guido, indicato dalla segretaria, si identifica nella IF Interfida SA, titolare dell'utenza svizzera che aveva contattato il DI GIROLAMO, mentre Guido e la signora SPAZZI si identificano in Guido BONFIGLIO ed Elena SPAZZI, rispettivamente Presidente e Secretario della panamense Platon Inc..

L'esito dell'attività di rogatoria svolta a Panama sui bonifici in favore della Platon Inc, evidenziano come SPAZZI Elena riferisca al DI GIROLAMO di aver proceduto alla chiusura di una non meglio indicata posizione e di aver avvisato in via Soave, ossia l'Istituto bancario ove si sarebbe recato lui stesso, poiché vi sarebbe una probabile rimanenza di denaro su un conto da cui prelevare la spettanza dovuta per le consulenze. A tal proposito, soltanto un accertamento diretto potrà permettere di verificare l'episodio.

Nella conversazione intercettata in data 19.07.2007 (RIT 1645/07 progr. 3284), dopo che MURRI Augusto ha deciso di esautorare il TOSERONI dalla facoltà di firma su un conto corrente di Singapore, riconducibile a tutto il sodalizio e sul quale risultavano codelegati ad operare lo stesso TOSERONI e DI GIROLAMO, quest'ultimo contatta il "cassiere" FANELLA Silvio, per informarlo dell'accaduto. Lo stesso FANELLA, rivolgendosi a DI GIROLAMO, dopo aver appreso la notizia dice: "...**ma sul nuovo proprio?...scusa sul nuovo, non c'avete voi a firma? ...scusame...**", pronta è la conferma del DI GIROLAMO: "...**si!...ma il problema e'che noi l'abbiamo su suo mandato, eh?...**". Anche se non è stato ancora possibile individuare completamente il citato conto corrente² menzionato nella conversazione, di fatto emerge che lo stesso dovrebbe essere formalmente intestato a MURRI Augusto o ad una sua società.

Inoltre, l'esito delle varie rogatorie internazionali e delle attività di intercettazione consentono di ricondurre al Di Girolamo ed al Toseroni la titolarità delle seguenti società, in conseguenza della possibilità di operare sui rispettivi conti correnti, utilizzati per il transito di somme di denaro, oggetto di ulteriori accertamenti:

² Probabilmente è il conto n. ... acceso presso la *United Overseas Bank* di Singapore, intestato ad Augusto MURRI e beneficiario di oltre 5 milioni di euro provenienti dai conti austriaci delle sue società panamensi.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Metropolitan Properties LLC³, intestataria del conto [redacted] acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale sono stati accreditati, in più soluzioni, 1.066.000,00 euro in contanti dal 13 al 16 agosto 2007, con operazioni materialmente effettuate da IWASAWA Takeshi⁴;

NYX Trading Ltd⁵, intestataria del conto [redacted] acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, dal quale sono stati trasferiti, nei giorni 7 ed 8 agosto 2007, rispettivamente 1.224.000,00 euro e 250.000,00 euro, entrambi in favore di un conto non meglio indicato, acceso presso la Bank of China, intestato alla Hong Kong Bullion Exchange Ltd;

Amon Capital LLC⁶, intestataria del conto [redacted] acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, sul quale, in data 13.8.2007, sono stati versati contanti per 200.000,00 euro, con operazioni materialmente effettuate sempre dal prefato IWASAWA Takeshi.

La predetta AMON CAPITAL LLC, società di diritto americano riconducibile al DI GIROLAMO ed al TOSERONI, risulta detenere il 100% della Antiche Officine Campidoglio Srl⁷, il cui reale dominus è lo stesso capo dell'organizzazione MOKBEL Gennaro, che ne disponeva a proprio piacimento in favore dell'organizzazione.

La Antiche Officine Campidoglio srl, di fatto veniva utilizzata per intestare fittiziamente lussuose autovetture, tra cui la Ferrari targata [redacted] e la Porche Turbo coupè targata [redacted] entrambe in uso esclusivo del MOKBEL, ed ha ricevuto nel periodo aprile/luglio 2007 bonifici per la somma complessiva di 1.147.668,11 provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered Bank di Hong Kong, intestato alla Amon Capital LLC, una parte della quale utilizzata per acquistare autovetture ad uso dei sodali ed un'imbarcazione (yacht Ferretti 550/41) utilizzata dallo stesso DI GIROLAMO.

La Metropolitan Properties LLC, società di diritto americano ugualmente riconducibile al DI GIROLAMO ed al TOSERONI, deteneva il 100% della Generale Immobiliare Servizi Srl⁸, il cui amministratore Unico è lo stesso TOSERONI Marco. Quest'ultima, nel periodo 7 giugno /26 settembre 2007, ha ricevuto bonifici per la somma complessiva di 1.238.780,81, provenienti da un conto non meglio indicato, acceso presso la Standard Chartered di Hong Kong ed intestato alla Metropolitan Properties LLC. Successivamente a tali accrediti, la Generali Servizi Immobiliari Srl ha utilizzato parte di tali somme per l'acquisto di due terreni in Massa Martana (PG), per l'importo complessivo di 258.000,00 euro.

Come riferito dallo stesso MOKBEL Gennaro nel corso di una conversazione tra presenti intercettata in data 10.01.2008 (R.I.T. 2390/07 linea 67 prog. 25041) presso lo studio di Viale Parioli n. 63 in Roma, la somma percepita dallo stesso DI GIROLAMO Nicola Paolo, quale compenso per l'illecita attività, sarebbe di: "...dieci e due al Giraffa (PANOZZO Dario, ndr), dieci e venti quelli... dell'anti.. (inc)... poi ce stanno dieci e mezzo Ciccio (MURRI Augusto ndr), sette de... Dolce e Biraghi... (fonetico, ndr), seimila a Kieran, quattromila... Nic...(Nicola Di Girolamo, ndr), quattromila... Pin (Toseroni Marco, ndr), seimila..(inc)... duemila Anastaldi (fonetico, ndr), loro devono prendere il quattro per cento...".

L'affermazione "quattromila Nic", considerata la consuetudine di Gennaro MOKBEL di esprimersi in termini elusivi e distorti, corrisponderebbe, verosimilmente, a "quattro milioni di euro", tenuto conto del ruolo attivo svolto dal Di GIROLAMO nella complessa operazione di riciclaggio dei compensi (c.d "stecche") attraverso un complesso ed articolato circuito societario alla cui creazione lui stesso aveva partecipato e complessivamente ammontante ad oltre 190 milioni di euro.

³ Costituita negli Stati Uniti il 20.3.2007, con numero di registrazione

⁴ Nato l'11.3.1970, passaporto giapponese 2

⁵ Costituita in Belize il 16.11.2006, con numero di registrazione [redacted], indirizzo f [redacted] Central, Hong Kong.

⁶ Costituita negli Stati Uniti il 15.9.2006, con numero di registrazione

⁷ Sede legale in Roma, via Filippo Corridoni n.23, cod. fisc. [redacted] oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di autovetture, autobus, autocarri, aeromobili, moto, imbarcazioni ed altro. Amministratore unico MATTIOLI Renzo, nato a Roma il 10.11.1964.

⁸ Cod. fisc. [redacted], partecipata per la totalità del capitale sociale dalla Metropolitan Properties LLC, cod. fisc. [redacted]

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Di questa ingente somma, nel periodo dal 12.9.2006 al 13.4.2007, dai c/c austriaci della Broker Management SA e della Karelia Business Group SA (entrambe riconducibili a Murri Augusto), venivano bonificati 32.240.450,00 euro (di cui 24.984.100,00 da Broker Management SA e 9.256.450,00 euro da Karelia Business Group SA) in favore della Waldorf Investments Ltd, titolare del conto presso Barclays Bank Seychelles, società di cui lo stesso TOSERONI Marco si assume la piena titolarità, durante i vari contatti telefonici avvenuti con la sig.ra Patricia PUDRUE (o PUDUE, ndr) del medesimo istituto bancario (rintracciabile sull'utenza delle isole Seychelles). Le attività di intercettazione svolte permettevano di attribuire la piena riconducibilità all'organizzazione delle predette somme, di cui MOKBEL Gennaro (RIT. 2390/07B, Linea 67, Prog. 40476, data 12.5.2008) e TOSERONI Marco forniscono dettagli indicandone la presenza presso l'isola oceanica, noto paradiso fiscale. Il TOSERONI risulta inoltre impegnato in prima persona nella gestione del conto e nel successivo trasferimento ad Hong Kong di parte delle stesse somme, sui conti della Hong Kong Bullion Exchange Ltd. Proprio durante una conversazione tra il TOSERONI (RIT. 2731/07 prog. 389 data 16.11.2007) e Patricia PUDRUE della Barclays Seychelles, questi organizzava un incontro per il 21 gennaio 2008 al quale avrebbe dovuto partecipare, testualmente, "il mio socio", per poter incontrare professionisti della stessa banca, precisando che "...procederemo ad acquistare i biglietti il prossimo lunedì per essere lì il 21 gennaio..."

Il socio cui fa riferimento TOSERONI Marco, che si sarebbe dovuto recare in sua compagnia alle Seychelles per incontrare i professionisti della Barclays Offshore - evidentemente per questioni connesse al riciclaggio degli oltre 32 milioni di euro provenienti dai conti Broker Management SA e Karelia Business Group SA - si identifica in DI GIROLAMO Nicola Paolo perché, da accertamenti effettuati sulla carta di credito American Express n. (intestata a Toseroni Marco), in data 07.12.2007 risulta l'addebito di due biglietti aerei, emessi da Air France sulla tratta Roma - Parigi - Mahe Island (località delle Isole Seychelles, ndr) - Parigi - Roma, rispettivamente a nome di TOSERONI Marco e DI GIROLAMO Nicola Paolo.

15. INFILTRAZIONE della 'NDRANGHETA NEL SISTEMA POLITICO ITALIANO.

L'attività investigativa svolta ha evidenziato che DI GIROLAMO, unitamente al MOKBEL ed al COLOSIMO, si è recato in Calabria presso Franco PUGLIESE, legato alla cosca 'ndranghetista degli ARENA, allo scopo di ottenere un appoggio politico, in particolare presso gli emigrati calabresi in Germania, alla sua elezione a Senatore della Repubblica nella Circoscrizione Estero - Europa, nel partito del P.D.L., candidatura assolutamente strumentale agli interessi del sodalizio.

La volontà di MOKBEL di introdursi nel mondo politico risale al febbraio 2007 quando, a conclusione di una riunione avuta con altri componenti dell'associazione (fra cui MURRI Augusto) presso la sua villa in Francia, mostrava forte irritazione per il comportamento di alcuni dei soggetti presenti e, in particolare nei confronti di MURRI Augusto in relazione alla suddivisione dei proventi delle attività economiche.

Uno dei motivi della discussione, oltre all'aspetto economico, è proprio quello relativo al venire meno dell'appoggio degli altri sodali alle iniziative politiche di MOKBEL; egli infatti rivolgendosi a MURRI Augusto (gli interlocutori nella telefonata intercettata sono RICCI Giorgia e MURRI Augusto, ma in sottofondo si sente MOKBEL urlare) riferiva: "...quando però è servito ... io che dovevo traghettare tutti per fare diventare ricchi, allora io zitto a fa il somaro ... er mulo, hai capito? ... quando poi tutti... con l'accordo che tutti venivano a fare delle altre corse con me compresa la politica, quando se so visti tutti belli i cazzi loro ... stanno accannando uno per volta a GE ... me sta bene, ma per me sono infami e traditori e su questo non ci torno più indietro, io vado per la mia strada e nessuno venisse più a bussare a casa mia..."

Per un po' di tempo non vengono registrati altri riferimenti diretti all'interesse di MOKBEL Gennaro alla politica sino a quando, nel maggio del 2007, parlando al telefono con la moglie, RICCI Giorgia, veniva fatto riferimento all'interesse per un movimento politico denominato "ALLEANZA FEDERALISTA". La conversazione lascia trasparire che si tratta di una iniziativa politica in fase embrionale tanto che la stessa RICCI Giorgia ne sbaglia il nome "... m'ha chiamato quello di Alleanza Federale ..." rimbrottata dal marito che l'interrompeva "...Alleanza Federalista si chiama ... per favore, usate il termine esatto, Alleanza

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Federalista, capito?...". Da questo momento si assisterà alla progressiva evoluzione del progetto politico di MOKBEL Gennaro attraverso le seguenti fasi:

l'adesione nella primavera del 2007 (i primi contatti vengono registrati nel mese di aprile) ad "ALLEANZA FEDERALISTA", un movimento politico nato nell'ottobre del 2003 gravitante nell'area apolitica della LEGA NORD, la cui Sede della Segreteria Federale è ubicata in Roma nella via . L'attuale

Segretario Federale Giacomo CHIAPPORI, è stato eletto, nelle liste della Lega Nord, alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione - Liguria. In tale movimento MOKBEL Gennaro assumerà la carica di Segretario Regionale, con altre cariche distribuite alla moglie e ad altre persone vicine;

l'individuazione nel giugno 2007 di un ufficio in in cui verrà fissata la sede Regionale di Alleanza Federalista e successivamente del Partito Federalista Italiano e che sarà la vera e propria base logistica per tutte le iniziative lecite/illecite sia economiche sia imprenditoriali sia politiche. Si ha contezza dell'individuazione dell'ufficio nel giugno 2007 quando MOKBEL Gennaro parlando con PAU Enrico, Coordinatore Federale delle Segreterie Regionali di Alleanza Federalista (RIT 1041/07 del 1/6/07 prog. 708) descrive l'ufficio di "...sono cinque stanze ed una sala per fare delle riunioni di 60 metri...ci

starà una stanza, diciamo, segreteria nazionale, una segreteria regionale, una segreteria con tutte le segretarie, una federazione provinciale e una ce sta la fondazione...";

nell'ottobre del 2007, a seguito di contrasti con i vertici di Alleanza Federalista accusati di immobilismo ma soprattutto di non coinvolgere MOKBEL Gennaro nella condivisione/scelta delle strategie politiche, maturerà la decisione di costituire un autonomo gruppo politico a cui veniva dato il nome di Partito Federalista Italiano. Partito attraverso cui venivano avviati una serie di contatti con esponenti politici di primo piano che culmineranno nella candidatura alle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 di DI GIROLAMO Nicola P. quale candidato al Senato;

l'avvio, nel febbraio 2008 dell'iter per la candidatura di DI GIROLAMO Nicola alle elezioni politiche nella circoscrizione estero - collegio Europa. Le prime notizie riguardanti tale episodio derivano da una convocazione di DI GIROLAMO da parte di MOKBEL Gennaro, che gli preannuncia di voler parlare di una candidatura;

Anche in questa circostanza MOKBEL Gennaro sarà il regista di tutte le fasi esecutive dell'iniziativa politica attraverso:

l'individuazione del candidato in DI GIROLAMO Nicola;

le strategie per la campagna elettorale;

la ricerca di appoggi di esponenti politici di alto livello;

l'individuazione di alleanze utili per l'accaparramento di voti all'estero. In questa fase pur di raggiungere il suo scopo MOKBEL Gennaro non esiterà a stringere rapporti con personaggi calabresi di dubbia moralità che si faranno carico del procacciamento di voti in Germania (nell'area di Stoccarda) evidenziando un reale controllo della comunità calabra in quell'area. In questa fase risulterà evidente il procacciamento diretto delle schede elettorali in bianco, da parte di MACORI Roberto, nella circostanza referente di MOKBEL in Germania e di GABRIELE Giovanni referente dei calabresi, entrambi deputati anche alla successiva compilazione delle schede procurate. Significative saranno, divenuta ufficiale l'elezione, le iniziative che vedranno sia il DI GIROLAMO eletto che MOKBEL Gennaro impegnati in una sorta di campagna di ringraziamento prevalentemente, ma non unicamente, verso la compagine calabrese. Gli sforzi dell'organizzazione indagata e del suo coordinatore trovavano concretezza con l'effettiva elezione del DI GIROLAMO Nicola al Senato della Repubblica con 22.875 voti validi⁹. Nel corso della campagna elettorale

⁹ FONTE: Senato - Dati di proclamazione dei Senatori eletti XVI Legislatura - volume con i dati numerici tratti dai verbali di proclamazione degli Uffici elettorali regionali e dell'Ufficio regionale per la circoscrizione Estero: http://www.senato.it/documenti/repository/composizione/elezioni2008/Elenchi/volume_proclamazione_28_aprile_2008.pdf



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

non sono mancati momenti di dissenso fra MOKBEL e DI GIROLAMO durante i quali hanno assunto particolare rilievo le affermazioni di MOKBEL tendenti ad affermare la sua leadership. Significative in proposito le discussioni, generate da comportamenti non condivisi, con DI GIROLAMO in particolare quando: dovendo trovare una collocazione per DI GIROLAMO Nicola P. gli riferiva "...dobbiamo trovare un altro partito dove infilarti, perché ieri sera qui è venuto: il senatore de Gregorio, l'Onorevole Bezzi, tutti quanti si sono messi a taranterellà però, siccome De Gregorio è l'unico che c'ha l'accordo blindato con Berlusconi ... cioè si presenta in una delle liste..." continuando "... so successi de tutti tutti accordi, e poi fanno la segreteria Nazionale, non io, allora io adesso preferisco vedere se te trovo la strada sempre pe Forza Italia, che sarebbe ancora meglio, domani mi viene la persona in ufficio..." "...è perseguibile ... t'ho detto non te ce fa la bocca è ? ..." ¹⁰;

nel corso della campagna elettorale informato da MACORI Roberto dell'iniziativa presa, a sua insaputa, da DI GIROLAMO Nicola P. riferiva a MACORI stesso "...Sentii ... siccome ... a m'ha fatto rosicà al quanto ... perché so già tre volte ... che a me già me sta a ... rode il culo ..." continuando "...e glie dico: guarda ho dato ordini a Robi ... che tutti quelli là ...dove ci sta solo ... e ... Romagnoli (nдр. Onorevole Romagnoli) ... e nun ce stai te!!! ... di lasciarle così" "... perché ? ... Così te 'mpari a chiude quella fogna de bocca..." ¹¹.

Contestava a DI GIROLAMO Nicola P. un atteggiamento di immobilismo e di volontà di trascurare la sua segreteria politica riferendogli "...hai sbagliato però ... a Nicò ... ma tu ma dove cazzo ... che me stai a pijà pe ... culo ... a Nicò guarda che io ... (inc) ... se no ti do una capocciata eh ... Nicò? ... " continuando " ... no io me altero ... io me altero che tu non me prendi per culo eh ... Nico? ... perché se me fai a domanda ... ho sbagliato ... (inc) ... allora sei scemo, perché tu c'hai una persona ... io te indico come segretario politico, ... che so due giorni che me dice ... c'abbiamo una serie di incontri ... col sindaco de Marino, con tutta gente ... (inc) ... e tu non m'hai mai ... non mi hai mai ... non mi hai mai fatto una telefonata..." "...Nicola ... io non lo so se tu non sei capace a comportarte o se no sei capace a ... a fare delle cose, tutti gli altri esistono in ... per darte 'na mano a farle ste cose, non per essere trattati con sufficienza, con menefreghismo, con superficialità, ... facendo un cazzo, perdendoti nelle tue lucubrazioni, hai capito Nico ? ... ti avevo avvisato la prima, ti ho avvisato la seconda e ti ho avvisato la terza volta..." "...qui si tratta proprio che ... che tu stai sulla luna e noi stiamo in un'altra galassia, capito? ... e quando qualcuno dice ... bello guarda che tu appartieni a 'sta galassia ... (inc) ... e rimani ne a luna ... allora siamo assai su a luna, Nicò, perché io appresso anche ad un coglione come te non me ce ammazzo ... Nicò ... hai capito? ... non ce perdo tempo, non ce perdo più soldi..." "...ti ho continuato a dire ... tocca fare questo, tocca fare quello ... tocca fare quest'altro ... tu fai solo una confusione inutile, giri tu te stesso, fai rodere il culo a tutti quanti e tutti quanti poi ... siccome non te dicono un cazzo a te, vengono da me ... oh che demo fa, ... (inc) ... l'incontro tocca farlo, st'altra cosa tocca farla ... e a un certo punto me so rotto i coglioni, capito caro Nicola? ... eh, tu va a fare il senatore, prendi i tuoi sette mila euro al mese, vattene a fanculo a me non me rompe i coglioni se no io te metto e mani addosso... eh Nicò ?..."

Dopo l'elezione mostra risentimento per il comportamento di DI GIROLAMO Nicola P. e in una conversazione con Franco CAPALDO racconta di una discussione in cui avrebbe detto a DI GIROLAMO Nicola P. "...da 'sto momento la tua vita e' questa ... senato, viale Parioli, viale Parioli, senato e a casa ... poi da viale Parioli si decide ... co'chi devi sta a pranzo, co chi devi sta a cena, chi devi incontra', ... (inc) ... chi dobbiamo vede', i viaggi che se demo fa ... se lo capisci, bene ... senno vattene pe'i cazzi tua, prendi un milione e cento, va a ... (inc) ... mettemo un altro, fra' ... non c'ho tempo da perde ... " aggiungendo ancora "...lui e' legato a me, no a doppio filo ... a cento fili, fra ... per me senza de me qua annava a prende lo stipendio ed è finito, non po'fa niente altro..." ¹².

¹⁰ Cfr. prog. 3291 delle ore 15:41 del 07/02/2008 - R.I.T. 2540/07.

¹¹ Cfr. prog. 4634 delle ore 21:07 del 01/04/2008 - R.I.T. 2540/07.

¹² Cfr. prog. 40369 delle ore 18:16:36 del 09/05/2008 - R.I.T. 2390/07 LN 67.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Il sopraggiungere, subito dopo le elezioni politiche, di problematiche connesse all'esistenza dei requisiti di eleggibilità di DI GIROLAMO Nicola, faceva venire alla luce un aspetto, di particolare rilevanza investigativa, che evidenzia un ulteriore punto di forza dell'organizzazione capace di tessere rapporti con istituzioni transnazionali finalizzate al rilascio di false attestazioni di residenza necessari all'iscrizione al registro A.I.R.E. del Comune di Roma, condizione necessaria per la candidatura prima e l'eleggibilità poi del DI GIROLAMO. In questa attraverso le attività investigative e di rogatoria in Belgio, presso gli uffici dell'Ambasciata Italiana, è stato possibile evidenziare una serie di illeciti posti in essere culminati nell'emissione, da parte del GIP del Tribunale di Roma, di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari del DI GIROLAMO e di un funzionario dell'ambasciata.

In merito a quest'ultima fattispecie, le seguenti conversazioni telefoniche evidenziano l'irregolarità dei requisiti soggettivi per la candidatura e le conseguenti attività poste in essere per superare tale ostacolo:

il 18.04.08:

Alle 10:31, DI GIROLAMO veniva nuovamente contattato¹³ da Marcello SERA che lo informava delle iniziative di FANTETTI riguardanti la sua elezione, in particolare sulla recentissima acquisizione della residenza all'estero, espresse in un articolo comparso sempre sul sito di ITALIA CHIAMA ITALIA. DI GIROLAMO gli rispondeva di non voler iniziare una campagna di contrapposizione basata sugli articoli di stampa ed avrebbe aspettato delle iniziative formali per potersi "... difendere da avvocato...";

Alle 16:15, dall'ufficio di ANNA chiamava¹⁴ l'avvocato DI GIROLAMO: "...scusi, c'ho l'Ambasciatore di Bruxelles a telefono, glie lo posso passare?... sul cellulare?... ". DI GIROLAMO riferiva di passargli la telefonata.

Alle 16:27, DI GIROLAMO chiamava¹⁵ Gennaro MOKBEL. Rispondeva la moglie alla quale chiedeva di parlare con Gennaro per riferirgli di una conversazione che aveva appena avuto con l'ambasciatore dal Belgio;

Alle 16:32, DI GIROLAMO Nicola chiamava¹⁶ Gianluigi FERRETTI per metterlo al corrente della conversazione avuta con l'Ambasciatore italiano in Belgio, SIGGIA¹⁷.

Alle 17:03, DI GIROLAMO parla¹⁸ con tale Marco DENTI¹⁹ che gli riferiva di avergli appena fatto fare una bella figura con un giornalista belga che lo voleva intervistare.

DI GIROLAMO, un pò sconcertato, riferisce che è stato appena contattato dall'Ambasciatore italiano in Belgio, "...perché la preoccupazione, che non vorrei che fosse una manovra che questi stanno a rompere i coglioni per di non sei residente là...". Marco gli rispondeva che questa è proprio la prima domanda che il giornalista gli aveva fatto;

Alle 17:38, Nicola DI GIROLAMO riceveva la telefonata di FERRETTI Gianluigi che gli comunicava di essere riuscito a sistemare la sua posizione al Senato e che nei prossimi giorni avrebbe ricevuto la comunicazione della convocazione per la prima seduta prevista per il 28 aprile. Parlano di questioni ed incontri con altri politici, e della questione relativa alla residenza in Belgio.

La conversazione proseguiva sull'organizzazione di alcuni incontri con altri politici di cui Ferretti si fa promotore. In particolare, gli veniva proposto un pranzo o cena con il senatore SCARABOSIO che essendo amico di SCAJOLA, secondo lui probabile futuro presidente del Senato, gli potrebbe essere molto utile per i futuri rapporti parlamentari.

¹³ Cfr. prog. 13032 dalle ore 10:31 del 18/04/2008 - R.I.T. 1644/07.

¹⁴ Cfr. prog. 13087 delle ore 16:15 del 18/04/2008 R.I.T. 1644/07.

¹⁵ Cfr. prog. 13088 ore 16:27 del 18/04/2008 - R.I.T. 1644/07.

¹⁶ Cfr. prog. 13090 ore 16:32 del 18/04/2008 - R.I.T. 1644/07.

¹⁷ Sig. A. Gennaro MOKBEL, nato a [redacted] Ambasciatore Italia a Bruxelles da [redacted] 14 giugno 2006. FONTE:

http://www.ambasciata.it/it/ambasciata_belga/destinatari/consiglio/ambasciatore

¹⁸ Cfr. prog. 13098 delle ore 17:03 del 18/04/2008 - R.I.T. 1644/07.

¹⁹ DENTI Marco nato a Roma il 10.04.1967 residente a [redacted], che utilizza l'utenza [redacted] a lui stessa intestata. Percepisce redditi dal Senato della Repubblica.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Le conversazioni rappresentano la prima segnalazione di quello che si rivelerà essere un'ulteriore grave violazione della normativa elettorale, ovvero la mancanza della residenza all'estero del DI GIROLAMO, requisito essenziale per la sua candidatura.

Nel gennaio 2008, di fronte alla previsione di nuove imminenti elezioni politiche, Gennaro Mokbel mette in moto una vera e propria organizzazione che riesce in brevissimo tempo a costruire, prima, e rendere vincente, poi, la candidatura al Senato della Repubblica del nostro Paese dell'avvocato Di Girolamo, da sempre organico all'associazione criminale per cui si procede.

Che si sia trattato della candidatura e della possibilità di ingresso nel mondo delle Istituzioni pubbliche dell'intero gruppo criminale facente capo a Mokbel - con ciò che ne sarebbe conseguito per gli interessi (di "affari" parlano i sodali) dell'intera associazione delinquenziale - e non della candidatura della singola persona Di Girolamo Nicola Paolo, emerge incontestabilmente dallo stesso tenore letterale di numerosissime conversazioni che in quel primo periodo, della "costruzione" della candidatura, e nel successivo periodo, della "campagna elettorale", intervengono tra il "candidato" e Mokbel Gennaro o tra questi ed altri soggetti.

Ciò che ricorre sempre è la piena consapevolezza in tutti i sodali coinvolti nella "costruzione" della candidatura e nella successiva "campagna elettorale" che si tratta della "candidatura" al Senato del "gruppo" e che il Di Girolamo costituisce solo lo strumento per consentire all'intero "gruppo" di fare ingresso dalla porta principale nelle Istituzioni dello Stato.

Che Di Girolamo non conti nulla, o meglio che debba essere mero "nuntius", delle "scelte" operate dal "gruppo", e in primo luogo di Mokbel, emerge chiaramente sin dal primo momento della sua candidatura, che gli viene presentata in maniera imprevista nel gennaio 2008.

Di contenuto inequivocabile sono alcune delle conversazioni in cui il Mokbel rimprovera aspramente il Di Girolamo per le condotte "sbagliate" da lui tenute in qualche occasione, ricordandogli che non conta nulla, che si sarebbe montato la testa e che sarebbe malato di "senatorite", ed altrettanto chiare ed esplicite sono le risposte del Di Girolamo in alcune conversazioni in cui ammette espressamente che lui è espressione del "gruppo" ed è pronto a tirarsi fuori se lo chiedono:

Non vi sono dubbi dunque su chi in realtà organizza le operazioni inerenti non soltanto la candidatura del Di Girolamo, ma anche su chi dirigerà il Di Girolamo nella sua attività politica. Ed è tutto il gruppo del MOKBEL che è impegnato a rendere possibile quella candidatura, come emerge chiaramente dal tenore della conversazione.

Dalle conversazioni intercettate e dai contatti che il Mokbel direttamente intrattiene con primari esponenti della scena politica nazionale emerge che l'unico "posto" disponibile per la candidatura del Di Girolamo è nelle liste per il Senato della Repubblica della circoscrizione degli Italiani residenti all'estero.

Tale fatto determina il primo problema per la realizzazione del progetto "candidatura", atteso che presupposto indispensabile per candidarsi è la "residenza" all'estero del candidato, con regolare iscrizione nel relativo registro AIRE, mentre il Di Girolamo, ormai designato da Mokbel come "candidato", è da sempre residente a Roma.

Si rendeva pertanto necessario e di estrema urgenza, attesi i tempi ristretti per la presentazione delle liste dei candidati, la "costruzione" a tavolino della "residenza" del Di Girolamo all'estero.

Attraverso i contatti del Mokbel con Andrini Stefano e con Gianluigi FERRETTI - già segretario dell'On. Tremaglia ma ormai in rotta con lo stesso, in quanto ne aveva ostacolato la candidatura, e che proprio per questo si presta a "lavorare" per Di Girolamo - viene individuata Bruxelles come città dove organizzare la finta "residenza" all'estero del Di Girolamo in quanto ANDRINI Stefano, motore della candidatura in questione, conosce bene l'Ambasciatore Italiano in Belgio.

L'attività materiale veniva quindi demandata, a scelte già fatte dal MOKBEL, allo stesso Di Girolamo assistito da Andrini e tale attività si rivelerà comunque di un impressionante "dilettantismo",

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

successivamente, ed aspramente, rimproverato in alcune conversazioni dallo stesso MOKBEL al Di GIROLAMO.

Andrini e Di Girolamo infatti indicano quale residenza del Di Girolamo, l'abitazione in uso ad un giovane "borsista" pugliese presso il Parlamento Europeo, amico di Andrini, che a Bruxelles, dove si reca per lavoro, ha in affitto un appartamento che divide (il suo stipendio non gli consente di "mantenersi" un appartamento da solo) con altri ragazzi.

Ed è questa sistemazione che viene scelta come "residenza" a Bruxelles del futuro Senatore della Repubblica.

Si tratta di un appartamento evidentemente inidoneo, costituito da un salone, due stanze e servizi, in cui il professionista romano, Avv. Di Girolamo Nicola Paolo, avrebbe dovuto risiedere dormendo sul divano-letto della sala poiché le due camere erano occupate dagli altri ragazzi effettivamente dimoranti e residenti nell'abitazione.

I tempi ristretti non consentono di ottenere una regolare iscrizione al registro AIRE presso il Consolato d'Italia a Bruxelles, che avrebbe richiesto la previa iscrizione nelle liste dei residenti presso il relativo Comune della città di Bruxelles, per cui si pongono in essere, con la complicità di un impiegato del Consolato, tale Mattiussi Aldo, una serie di false dichiarazioni e di conseguenti false attestazioni che fanno sì che il Di Girolamo Nicola Paolo risulti, apparentemente, iscritto nel registro AIRE del Consolato d'Italia di Bruxelles come italiano residente in quella città: circostanza questa assolutamente non corrispondente al vero come accertato nell'ambito del procedimento n. 19992/08 RGNR di questa stessa Procura della Repubblica nonché come verificato dalla Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica (vedi resoconto stenografico della seduta del 20.10.2008 che si conclude con la proposta al Senato - successivamente non accolta dall'Aula - di annullamento dell'elezione del senatore Di Girolamo Nicola Paolo, nonché la esauriente motivazione della proposta).

In verità, tralasciando per un attimo la gravità di queste vicende che hanno inciso profondamente sul funzionamento delle Istituzioni della nostra Repubblica, ad evidenziare il livello di spregiudicatezza ed approssimazione tenuto nella vicenda dagli indagati è sufficiente evidenziare quanto emerso in relazione al contenuto della dichiarazione resa dal Di Girolamo in Consolato; infatti, in ordine al luogo di propria residenza il Di Girolamo ha affermato di risiedere nel Comune di Etterbeek 1040, Avenue de Tervueren n. 143, senza sapere che quell'indirizzo (che gli era stato fornito in maniera errata dal giovane realmente abitante in quella casa), e cioè Avenue de Tervueren n. 143, non si trova nel Comune di Etterbeek bensì nel limitrofo Comune di Woluwe - Saint - Pierre.

A tali incongruenze - espressione della superficialità cui si è accennato - si aggiungono, però, altri episodi di estrema gravità, manifestazione evidente di disprezzo per le leggi dello Stato; ci si riferisce in particolare a quanto commesso dal Di Girolamo che è stato capace di "far compilare" la propria scheda elettorale con il proprio nome da altra persona (scheda che era stata restituita indietro al Consolato in quanto "sconosciuto" all'indirizzo fornito) dopo averla fatta consegnare brevi manu dai Mattiussi ad altro giovane (Ferrante Dario) domiciliato in quell'appartamento, presentatosi a ritirare il plico per conto del di Girolamo (capo 32), fatto per il quale il Di Girolamo è separatamente perseguito e per il quale oggi si procede nei confronti dei correi. In realtà è **tutta la vicenda relativa alla elezione del Di Girolamo Nicola Paolo che è frutto di attività criminosa.**

Infatti, dopo avere ottenuto la candidatura al Senato della Repubblica presso la Circoscrizione Estero - Ripartizione Europa, occorre trovare il modo di far "votare" quel "candidato" che in Europa era un perfetto sconosciuto, non avendo mai svolto, non solo, attività politica e comunque nell'interesse delle comunità degli italiani all'estero, ma addirittura non avendo mai risieduto all'estero.

Ed è qui che ancora una volta vengono messe in atto dal gruppo delinquenziale di riferimento del Di Girolamo, facente capo al Mokbel Gennaro, tutte le iniziative necessarie a far confluire, in un modo o nell'altro, i consensi sul candidato.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

Viene quindi operato un ingente investimento economico che ha previsto la spedizione di n. 1.601.100 di lettere contenenti fogliettini pubblicitari che invitavano a votare il Di Girolamo (e di tale investimento vi è ampia traccia nelle conversazioni del Mokbel e dei suoi sodali quando rammentano al Di Girolamo i soldi spesi per la sua candidatura dal "capo").

Ma ciò che risulta determinante per la riuscita della elezione del Di Girolamo sono gli accordi che vengono presi con soggetti collegati direttamente (da vincoli parentali) con gruppi delinquenti della "ndrangheta" calabrese operante nella zona di Crotona, la famiglia "Arena", e che determinano in maniera evidente la illecita "raccolta" di un gran numero di voti in favore del candidato Di Girolamo Nicola Paolo tra gli emigrati calabresi.

Attraverso il controllo delle conversazioni degli indagati e dei servizi di OCP che ne sono conseguiti è stato possibile verificare il diretto coinvolgimento di tali esponenti calabresi nella elezione del Di Girolamo (capi 33 - 34 e 35 dell'imputazione).

Infatti attraverso l'opera di Colosimo Paolo, difensore di alcuni esponenti della famiglia "Arena", tra cui Giuseppe Arena, vengono avviati dal Mokbel una serie di contatti con la Calabria in particolare con Pugliese Franco, strettamente legato alla famiglia Arena in considerazione del fatto che la figlia Mery è la compagna di Fabrizio Arena (il cui padre, Carmine, uno degli esponenti storici dell'omonima cosca di Isola Capo Rizzuto, risulta ucciso in un eclatante agguato mafioso nel 2004, mediante l'esplosione di un colpo di "bazooka") e la sorella PUGLIESE Vittoria risulta sposata con NICOSCIA Pasquale (cl. 60), già inserito nell'omonima cosca, anch'egli assassinato in data 11.12.2004.

Le investigazioni a riscontro delle conversazioni telefoniche prima accennate hanno consentito di verificare che effettivamente il Mokbel, il Colosimo ed altri sodali si sono recati in Calabria per chiedere l'aiuto necessario.

Hanno, altresì, consentito di accertare che, a seguito degli accordi intrapresi il Pugliese Franco ha addirittura inviato in Germania un proprio uomo, tale Giovanni Gabriele, che si premura di procedere ad una serie di incontri con alcuni "calabresi" di riferimento, residenti in Germania.

L'operatività che contraddistingue Giovanni GABRIELE è soprattutto l'attività, posta in essere unitamente a Roberto Macori, di raccolta e successiva compilazione, di centinaia di schede elettorali, come emerge, inequivocabilmente, da numerose conversazioni telefoniche intercettate.

In cambio di tale attività a favore del Di Girolamo viene pattuito come compenso, oltre all'inevitabile rimborso delle spese necessarie, che il gruppo romano si impegni a trovare al Pugliese una intestazione fittizia per un barca dallo stesso acquistata presso un cantiere navale di Trapani.

Pur presentando dei problemi e dei rischi giuridici - evidenziati dal MOKBEL in una conversazione con il Colosimo - come si evince dalle successive verifiche effettuate, l'impegno assunto nei confronti di Franco PUGLIESE da MOKBEL e da DI GIROLAMO è stato onorato, coinvolgendo una terza persona proprio per evitare, secondo le indicazioni che aveva dato lo stesso MOKBEL, una riconducibilità diretta dell'operazione al Sen. DI GIROLAMO.

Infatti, emergeva che tra le imbarcazioni vendute nell'arco temporale febbraio - agosto 2008 dalla società Cantieri Navali Arturo Stabile di Arturo Stabile di Trapani, ovvero la persona con cui, il 29.03.2008, Franco PUGLIESE aveva fatto parlare DI GIROLAMO, ve ne era una venduta il giorno 24.06.2008 alla società ADV & PARTNERS S.r.l. di Roma.

Nel relativo atto di acquisto, il responsabile legale della ADV & PARTNERS S.r.l. veniva indicato in Roberto CABONI, cugino di Marco Iannilli, persona legata al Mokbel ed al Colosimo da precisi rapporti di affari e come affermato dal Mokbel che "sa tutto" alludendo alle ragioni dell'operazione.

17. L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA DENOMINATA CLAN O COSCA "ARENA".

È stata acquisita la sentenza n. 479/97 emessa in data 27-02-1997 dalla Corte di appello di Catanzaro, entrambe esecutive. In base agli elementi che si evincono dalle suddette sentenze risulta evidente la

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

comprovata sussistenza del sodalizio criminale denominato *CLAN o COSCA ARENA*, composto, tra gli altri dal deceduto ARENA Carmine. In particolare risulta che gli imputati sono stati condannati per avere costituito in Isola di Capo Rizzuto e comunque partecipato ad un'associazione per delinquere armata e di stampo mafioso, diretta da ARENA Nicola, nonché dal deceduto ARENA Carmine (cl. 59), con ARENA Francesco (cl. 28), COLACCHIO Antonio, ARENA Rocco Domenico ed altri, la quale, avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e d'omertà che ne derivano, assumeva il controllo di un vasto territorio in ordine ad attività economiche ed attività illecite, sia pure in contrasto, relativamente al territorio crotonese, con la contrapposta "cosca" MAESANO. I medesimi imputati venivano condannati per avere costituito un'associazione per delinquere, diretta da ARENA Carmine (cl. 59) e RIZZA Domenico, cui partecipava SANTISE Fortunato, finalizzata alla cessione, comodato, porto e detenzione di armi da guerra nonché armi comuni da sparo, tutte utilmente adoperate secondo le finalità illecite dell'organizzazione criminale mafiosa della "famiglia" ARENA.

La sentenza n. 149/96 emessa in data 07-07-1996 dal Tribunale di Crotona consente di verificare l'estrema pericolosità del sodalizio criminale degli ARENA, poiché descrive l'elevatissima potenzialità offensiva del *CLAN o COSCA MAESANO*, i cui aderenti venivano condannati per avere costituito, o comunque partecipato, nel comprensorio di Isola Capo Rizzuto nonché Alto Jonio cosentino fino a Nova Siri, unitamente a RIPA Marco, RIPA Pasquale, GORGOGLIONE Antonio e dai defunti RUGGERO Francesco, RACCIOPPO Domenico Antonio, VILLIRILLO Antonio, VASAPOLLO Nicola, CRISTODARO Luigi, LE ROSE Giuseppe, tutti vittime di omicidio, nonché ignoti, ad una associazione per delinquere di stampo mafioso, diretta ed organizzata da MAESANO Luigi il quale si avvale della stretta collaborazione deliberativa e strutturale dei fratelli MAESANO Santo, MAESANO Filippo, MAESANO Fiorello, nonché della collaborazione fiduciaria in azioni delittuose violente di MANNINO Alfredo, CRIMI Giovanni e STAFFA Francesco, questo ultimo fino alla sua dissociazione. Organizzazione che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva, ha assunto il controllo di attività economiche nonché, **in contrasto violento con la contrapposta consorteria mafiosa degli ARENA di Isola Capo Rizzuto**, tentato di controllare le opere pubbliche attivate nel comprensorio isolitano relativamente alle costruzioni del porto "Le Castelle", del metanodotto, della base militare N.A.T.O. destinata agli aerei F.16. **Avendo l'organizzazione ampia disponibilità di armi, acquistate anche in Vallefiorita presso l'organizzazione criminale di TOLONE Vito, adoperate prevalentemente nella "faida" intrapresa nei contributi della avversa organizzazione criminale degli ARENA.** Partecipando anche FAZIO Giuseppe, MIDIRI Vincenzo, SIRIANNI Emilio, PALUMBO Mario, DIANO Pasquale e PULLANO Nicola all'organizzazione, condividendone le interessenze nonché collaborando alle molteplici attività illecite condotte, anche in riferimento ai traffici di

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

sostanze stupefacenti, ed **ancora nelle lotte intraprese con gli ARENA**. Essendosi inseriti RUSSANO Fedele e RUSSANO Pasquale in questa consorteria in seguito ad una alleanza determinata dalle personali "faide" in corso con i **LETTIERI di Cirò, i quali ultimi si erano inseriti nella "Cosca ARENA"**. Rappresentando RIPA Marco, GORGOGNONE Antonio, PELLEGRINO Daniele, FERRARO Augusto, CAPUTO Luigi, RIPA Franco, RIPA Pasquale e RINA Domenico Antonio la propaggine dell'organizzazione dei MAESANO operante nell'alto Jonio cosentino ed in Basilicata, operante tanto in traffici di sostanze stupefacenti nonché in delitti estorsivi e con uso di armi di interessenza della "Cosca MAESANO". Costituendo DE TURSI Gaetano con la sua fattoria "La Fantuzza" la "base logistica" dell'organizzazione dei MAESANO nel Nord Italia, da cui partivano le azioni delittuose deliberate, unitamente al PONTORIERO Serafino che, presso il suo Hôtel "Arlecchino", offriva rifugio nonché un centro operativo stabile alla "Cosca" MAESANO.

Il quadro probatorio descritto nelle suddette sentenze definitive comprova l'esistenza di un sodalizio di spietata efficienza criminale e i cui appartenenti erano talmente avvezzi all'uso delle armi da essere essi stessi vittima di feroci esecuzioni poste in essere con operazioni di stile militare, come nel più volte richiamato caso dell'omicidio di ARENA Carmine, ucciso con l'uso di armi da guerra automatiche e di un lanciamissili mobile (c.d. *bazooka*), unica arma che riusciva ad avere la meglio sull'autovettura corazzata a bordo della quale si aggirava l'ARENA Carmine.

Le considerazioni che precedono valgono a comprovare la natura mafiosa del sodalizio i cui aderenti, in particolare il PUGLIESE (affine di ARENA Francesco, figlio di ARENA Carmine), il GABRIELE, il MACORI ed il COLOSIMO avevano collaborato con il MOKBEL per raccogliere le schede elettorali sulle quali apporre i falsi voti per l'elezione del DI GIROLAMO, in cambio di denaro ed altri beni da cedere al PUGLIESE, attraverso l'intestazione fittizia a prestanome. La notoria pericolosità del sodalizio mafioso rendeva sostanzialmente impossibile sottrarsi al comportamento intimidatorio degli agenti, posto che le schede elettorali venivano acquisite presso cittadini italiani residenti all'estero di origine calabrese ai quali era ben noto il rischio al quale avrebbero esposto l'incolumità e la vita propria e dei familiari in caso di rifiuto di consegnare le schede elettorali agli emissari del MOKBEL e del DI GIROLAMO. La ricorrenza della aggravante contestata è correlata alla idoneità intimidatoria grave ed irresistibile propria della evocazione di superiori referenti criminali o alla notoria forza intimidatrice dell'associazione a sostegno della effettività della minaccia formulata, nella specie, con la richiesta delle schede elettorali [Sez. 1, Sentenza n. 14951 del 06/03/2009 Ud. (dep. 07/04/2009) Rv. 243731].

18. LE ESIGENZE CAUTELARI INDIVIDUATE

Nel rimandare, per il resto, alla parte narrativa dell'ordinanza ed al complesso delle acquisizioni probatorie a carico del Di Girolamo deve in queste sede evidenziarsi come il ruolo del medesimo, quanto alla gestione

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. – G.U.P. – Ufficio 40°

delle società estere, alla dipendenza dal MOKBEL, alla conoscenza dell'intera origine delle operazioni in frode poste in essere con le società telefoniche, alle attività di reinvestimento dei proventi illeciti, al ruolo di Murri, ai movimenti finanziari, sia centrale e paragonabile a quello di un organizzatore se non altro perché del tutto collegato a Gennaro Mokbel con il quale concorda ed al quale riferisce tramite Ricci Giorgia o direttamente ogni sua azione.

La sua partecipazione piena all'associazione per delinquere e la connessa responsabilità per i reati fine nei quali è direttamente coinvolto non può essere posta in discussione essendo fondata su elementi probatori documentali ed intercettazioni il cui contenuto è palese.

La sua qualità di Senatore della Repubblica, ottenuta con i mezzi e le azioni meglio descritte nella parte motiva, con il decisivo appoggio della cosca 'ndranghetista di Isola Capo Rizzuto facente capo in quel momento a Fabrizio Arena genero di Franco Pugliese, al quale promette e per il quale si attiva nel compimento del reato di cui al capo 32) – intestazione fittizia del m/yacht del Pugliese – non impedisce in questa sede l'azione di misure cautelari, salve le prerogative del Senato a seguito della richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione della misura cautelare, che verrà separatamente avanzata sospendendo il provvedimento.

Sussiste, infatti, il rischio concreto che fruendo delle immunità proprie di tale carica egli possa fuggire all'estero, dove dispone di un patrimonio illecitamente accumulato di notevolissima entità. Dall'estero, inoltre, l'indagato può ulteriormente portare avanti gli interessi dell'associazione criminale per i cui scopi e per la quale manifesta al Mokbel che lo rimprovera in più di una occasione la sua assoluta fedeltà e disponibilità appare necessario adottare nei confronti del Di Girolamo una misura restrittiva adeguata, potendosi escludere per i fatti a lui ascritti, vista la loro gravità e l'epoca anche recentissima di commissione, la concedibilità di qualsivoglia beneficio di legge.

In tale quadro indiziario e cautelare può essere disposta nei confronti del Di Girolamo la misura della custodia cautelare in carcere, sia per la gravità delle condotte a lui ascritte, sia per gli evidenziati rischi di reiterazione delle condotte.

Si riporta in sintesi quanto ritenuto per le esigenze cautelari nell'ordinanza:

*Sussistono pienamente nei confronti di tutti gli indagati le esigenze cautelari indicate nell'art. 274 c. 1 lett. a), b) e c) c.p.p. In relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.p., peraltro, opera **la presunzione di sussistenza** di cui all'art. 275 c. 3 c.p.p., con la conseguenza che, non essendo dimostrata la presenza di elementi dai quali passa desumersi l'assenza di esigenze cautelari è **obbligatoria l'applicazione della custodia cautelare in carcere**. In ogni caso le modalità operative, accertate mediante le intercettazioni telefoniche disposte, fanno emergere con estrema chiarezza indici concreti, riferiti alla abitudine e professionalità delle condotte criminose, sia per le persone dedite allo spaccio di droga, sia per quelle coinvolte nell'organizzazione e altri fatti reato riportati nei relativi capi*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

d'accusa. Nel lungo periodo di osservazione tutti gli indagati hanno dimostrato di conoscere perfettamente i canali di acquisizione e successiva distribuzione dei proventi dei delitti, predisponendo a tal fine frasi convenzionali, senza destare sospetti all'esterno. Il fenomeno criminoso, riferito a tutti gli indagati, dimostra la sussistenza di una stabile organizzazione delittuosa all'interno della quale si è strutturata l'associazione criminale che ha realizzato la penetrazione nel territorio italiano di una gravissima forma di sodalizio criminale con stretti legami con i clan della 'ndrangheta dediti all'uso di armi di violenza anche verso gli associati.

Le condotte creano eccezionale allarme sociale e vanno interrotte con l'adozione della custodia cautelare in carcere, sia in virtù della predetta presunzione di pericolosità per gli indagati ai quali è contestata l'aggravante del metodo mafioso, sia perché si tratta di frodi fiscali di ingente valore, tali da arrecare danno all'economia nazionale, e di condotte di riciclaggio internazionale che, con l'ausilio di mezzi informatici potrebbero essere attuati anche con l'adozione degli arresti domiciliari. Nel contempo si rileva che dalla relazione della Polizia giudiziaria del 26-01-2010 risulta che la condotta degli associati prosegue. Nel caso di specie, inoltre, la personalità di ciascuno degli indagati dimostra che gli stessi, così come oggi fanno, continueranno a delinquere se non ristretti in luoghi assolutamente idonei ad impedire le comunicazioni con l'esterno, essendo nondimeno rilevante, per coloro dediti alla commissione di traffici delittuosi che i loro domicili sono stati usati anche come base operativa per l'attività di illecita per predisporre l'attività criminale legata alla commissione di altri reati riportati nei capi d'accusa.

Vanno valutate anche i precedenti penali, giudiziari e di polizia come elencati nei certificati penali e dei carichi pendenti ai quali si fa integrale riferimento. Tali elementi, unitamente alle violazioni dei provvedimenti cautelari applicati ed all'elevatissima pena edittale prevista per i delitti contestati, dimostrano la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, ampiamente comprovato per i prevenuti tuttora di fatto latitanti. Quanto alle singole posizioni si rileva che il BERRIOLA è stato rinviato a giudizio per furto aggravato ed estorsione, che il COLOSIMO è stato condannato in via definitiva per porto d'armi da sparo abusivo, che il CORDESCHI, il GIONTA, il LAURENTI, il PIZZI, il RICCI Antonio hanno riportato sanzioni per emissione di assegni a vuoto, fatti costituenti illecito amministrativo, che il LA TORRE Rosario ha riportato sanzione per violazione al T.U.L.P.S., fatto costituente illecito amministrativo, che il MACORI è stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, che il MAGI è stato condannato in via definitiva per associazione per delinquere, riciclaggio e furto, ed è stato rinviato a giudizio per detenzione di armi, che il MAROTTA è stato condannato in via definitiva per associazione per delinquere, porto d'armi abusivo, bancarotta fraudolenta, ricettazione, associazione per delinquere all'estero, falso, uso di pubblici sigilli contraffatti, truffa e si trova attualmente detenuto a seguito di ordine di esecuzione per la complessiva pena di anni undici, mesi sei e giorni sette di reclusione, oltre ad una richiesta di rinvio a giudizio pendente per associazione per delinquere, che il MASSOLI è stato condannato in via definitiva per furto ed è stato dichiarato fallito, che il MOKBEL è stato condannato in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti, acquisto di cose di provenienza sospetta, detenzione di armi da sparo, per lesioni aggravate e per usurpazione di titolo, che il PIZZO è stato condannato in via definitiva per insolvenza fraudolenta, ricettazione, falso e bancarotta, che il PRINZI è stato condannato in via definitiva per truffa e bancarotta fraudolenta, che il PUGLIESE è stato condannato in via definitiva per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, violazione di sigilli, abusivismo edilizio ed estorsione, che il RUBINI è stato rinviato a giudizio per omicidio aggravato.

Vi è altresì pericolo concreto di inquinamento probatorio per l'elevato potenziale intimidatorio delle associazioni criminali alle quali appartengono taluni degli indagati, alcune delle quali anche munite di armi. I prevenuti hanno costanti contatti e potrebbero avvisare, se lasciati liberi altri complici del contenuto del quadro accusatorio, predisponendo testimonianze di comodo o allontanando soggetti identificabili, visto che allo stato non si è ancora proceduto a sviluppare atti di indagine, mediante l'assunzione di informazioni

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE G.I.P. - G.U.P. - Ufficio 40°

di persone informate sui fatti. L'omertà di siffatti sodalizi è notoria ed è idonea a causare evidente ostacolo all'accertamento dei fatti attraverso le note forme di pressione e minaccia, finanche verso gli associati.

19. RICHIESTA CONCLUSIVA.

Dopo avere illustrato quanto emerso a carico del Senatore Nicola Paolo DI GIROLAMO, pertanto, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della L. n. 140/2003, si richiede al Senato della Repubblica, per il tramite del Presidente, l'autorizzazione ad eseguire nei confronti del medesimo del Senatore Nicola Paolo DI GIROLAMO l'allegata ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 03-02-2010 da questo Giudice, dando atto che è stata sospesa l'esecuzione del provvedimento in attesa della deliberazione.

Roma, 23 febbraio 2010.

Il Giudice per le indagini preliminari

Aldo Morgigni



